

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Volume CCXXXVII  
Fascicolo 3-4 2017



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo* .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Piero Antonio Bonnet – Prof. Em. Università di Teramo

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris I Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

### ***Redazione***

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

## ***Norme e criteri redazionali***

- Il nome dell'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato in MAIUSCOLETTA, l'iniziale del nome precede il cognome (es.: A. GELLIO).
- Il titolo dell'opera o dell'articolo citato va riportato in *corsivo*; la particella "in" che precede il titolo della Rivista (in *corsivo*) va invece riportato in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...).
- L'indicazione dell'anno di pubblicazione va in tondo.
- L'indicazione del numero o di parti della Rivista va in tondo (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) o "c." (colonna); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, pp. 81-87; A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le particelle "cit." e "loc. cit.", indicative di pagine già citate, vanno in tondo mentre vanno in *corsivo* la particella "*op. cit.*" e le particelle "*ivi*" ed "*ibidem*", indicative di un titolo di volume o Rivista già citato.
- Il luogo di edizione va in tondo.
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare brani di autori o il testo di disposizioni normative si usano le caporali «...»; per evidenziare con enfasi concetti si usano gli apici doppi "..."; l'uso degli apici singoli '...' è riservato a espressioni particolari, definizioni, locuzioni che siano oggetto del discorso.
- Le parole straniere vanno in *corsivo*.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione o l'abbreviazione, nel testo, dei termini "vol." (seguito da numero romano) o "tomo" (seguito da numero arabo) è facoltativa. (es. T. TZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, p. 113 ss.).
- Il richiamo ad altra nota nello stesso articolo va in tondo (es.: vedi nt. 11).
- Per opere di più autori: AA.VV., oppure, a scelta: iniziali dei Nomi e Cognomi dei curatori separati da lineetta "-", fra parentesi (a cura di) e seguiti dal titolo Es.: T. TZIS - A. GELLIO (a cura di), *Le società*, Roma, 2011.

Massimo del Pozzo

## L'APPELLO NEL 'PROCESSUS MATRIMONIALIS BREVIOR'\*

SOMMARIO: 1. Una figura rara o inconsueta? – 2. Il quadro normativo e il perfezionamento formale e sostanziale del disposto. – 3. Lo sviluppo dell'appello e le questioni controverse. – 3.1. La fase preliminare dell'appello. – 3.1.1. Il giudice monocratico competente. – 3.1.2. Il procedimento da seguire. – 3.1.3. Il presupposto della '*reiectio in limine*'. – 3.1.4. I rimedi contro il decreto di rigetto. – 3.2. L'eventuale esame definitivo dell'appello. – 3.2.1. Il tribunale di rinvio. – 3.2.2. Lo svolgimento del processo d'appello. – 3.2.3. La sentenza collegiale. – 3.2.4. Le impugnazioni della sentenza d'appello. – 4. Le difficoltà attuali e l'assestamento della forma abbreviata. – 5. Un auspicabile completamento giurisprudenziale e direttivo.

### 1. *Una figura rara o inconsueta?*

Il *processus brevier* si caratterizza per la rapidità e solerzia dell'accertamento giudiziario episcopale demandato all'ufficio capitale, evitando lungaggini o appesantimenti innecessari a fronte della supposta manifesta evidenza della nullità condivisa dalle parti (ovviamente sempre da dimostrare giudizialmente)<sup>1</sup>. La nuova forma processuale non si traduce chiaramente nella preclusione o nello sfavore nei confronti dell'appello che costituisce un'elementare garanzia di giustizia e di tutela del diritto di difesa. Il litisconsorzio dei coniu-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. in generale M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016. È nota peraltro la tesi di Montini secondo cui il consenso delle parti si riferirebbe solo alla forma processuale e non al merito della causa (G.P. MONTINI, *L'accordo delle parti quale presupposto del processus matrimonialis brevis* (can. 1683, 1° MIDI), in *Periodica*, 2016, 3, pp. 395-415; posizione ribadita anche in Id., *Consenso delle parti e chiara evidenza della nullità*, Incontro di formazione organizzato dal *Coetus Advocatorum* del 22 marzo 2017 presso il Vicariato di Roma, testo provvisorio: § 2. «*Petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur*» (can. 1683, n. 1); quest'ultima opinione è stata seguita da diversi Autori.

gi e la forza di persuasione della decisione («l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti»<sup>2</sup>) dovrebbero implicare comunque uno scarso ricorso pratico all'impugnazione della sentenza episcopale. Lo stesso *Sussidio applicativo* della Rota Romana osserva: «Si deve evidenziare che, *poiché trattasi nel caso, di un processo iniziato di comune accordo tra le parti*, o almeno di una di esse col consenso dell'altra, l'appello, benché possibile, *sarà di fatto molto raro*»<sup>3</sup>. Nella *mens Legislatoris* evidentemente l'*appellatio* sembra configurarsi come un'eventualità piuttosto remota.

La letteratura canonistica con realismo e buon senso non ha mancato di rilevare peraltro il possibile scopenso e disincentivo derivante dall'incidenza dell'onere di appellare soprattutto in capo al difensore del vincolo<sup>4</sup>. L'accordo delle parti *ex can. 1683, n. 1*, non esclude in radice la facoltà dei coniugi, ma limita considerevolmente la relativa esplicazione (difetta normalmente il presupposto della soccombenza). L'appello sembra demandato perciò prevalentemente alla parte pubblica<sup>5</sup>. Per quanto la coscienza e responsabilità del *defensor vinculi* connessa alla fiducia e all'onestà intellettuale del Moderatore dovrebbero portare a scongiurare restrizioni concettuali e comportamentali, la remora e l'imbarazzo istituzionale e gerarchico può quantomeno dissuadere o scoraggiare il ministro del Tribunale dall'impugnare la decisione del Vescovo

---

<sup>2</sup> Papa FRANCESCO, *Litterae ap. motu proprio datae* [= m. p.] *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015 [= MIDI], *Proemio, IV Criterio fondamentale*.

<sup>3</sup> TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 [= *Sussidio applicativo MIDI*], p. 42.

<sup>4</sup> Cfr. ad es. J.-P. SCHOUPPE, *Le motu proprio du pape François 'Mitis et Misericors Iesus': la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, in *Al Hikma/La Sagesse*, 2016, pp. 6-28, spec. § 2.4; P.A. MORENO GARCÍA, *Il difensore del vincolo dopo la promulgazione del MI*, in *Ius et matrimonium*, II, *Temì processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Roma, 2017, pp. 207-212.

<sup>5</sup> Il *Sussidio applicativo MIDI* sembra supporre non solo l'eventualità ma quasi l'esclusività della proposizione dell'appello da parte del *defensor vinculi*: «Nei casi di appello (eventualmente proposto dal difensore del vincolo) [...]» (p. 42).

che lo ha nominato e che può revocargli l'incarico<sup>6</sup>. Il rischio peraltro è legato alla logica e funzionalità del sistema ecclesiale<sup>7</sup>. A fronte del forse 'ingrato' ruolo del difensore del vincolo occorre ribadire che la sentenza episcopale non possiede di per sé un maggior convincimento o un'autorevolezza rafforzata e che anzi l'eventuale verifica d'appello può evitare proprio una clamorosa quanto dolorosa *deceptio Ecclesiae*<sup>8</sup>.

La realtà è spesso più ricca delle previsioni, non ci sono ancora dati chiari sull'incidenza dello *ius appellationis* nel *processus brevior*, ci risulta comunque che l'ipotesi si stia riscontrando forse meno raramente di quanto non ci si aspettasse. Come è noto, la situazione nell'attuazione del processo più breve è molto diversificata e quasi opposta<sup>9</sup>. L'uso eccessiva-

---

<sup>6</sup> Cfr. cann. 1435 e 1436 § 2, art. 53 DC. Il profondo rispetto e il timore reverenziale possono sminuire l'indipendenza e la sollecitudine del ministro ben più dell'improbabile pericolo di effettive ritorsioni o rivalse.

<sup>7</sup> «Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (cfr. Cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in *A.A.S.*, 2006, p. 137).

<sup>8</sup> Stando anche al *Proemio del MIDI* la decisione del Vescovo ha una funzione di garanzia dell'ortoprassi ecclesiale: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (*IV Criterio fondamentale*). L'appello dunque non mette in dubbio l'autorità e il prestigio del Vescovo, evita però nell'interesse della comunione ecclesiale che si pregiudichi la *salus animarum* e si introducano deviazioni e confusioni.

<sup>9</sup> Eccetto quasi tutti i tribunali italiani che hanno un atteggiamento giudizioso e attento, altrove si va frequentemente dalla completa assenza all'uso disinvolto del processo brevior (è indicativo il riscontro contenuto in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. MUSSO, C. FUSCO, Città del Vaticano, 2017, pp. 173-233, ove, oltre a presentare l'attuazione del Motu Proprio in molti tribunali ecclesiastici italiani, si prospettano indicazioni sulle realtà statunitensi e tedesca, rileva ad es. E. GLAUBITZ, giudice del Tribunale di Colonia: «La maggior parte dei vescovi tedeschi non ha intenzione di attuare questa proposta [...]. Non mi consta che in questo primo anno di attuazione del Motu

mente disinvolto dello strumento abbreviato in alcuni tribunali ingenera anche l'impiego dei conseguenti rimedi di salvaguardia<sup>10</sup>. Il dato riflette la possibile contravvenzione agli abusi e il grado di cultura canonistica e di sviluppo dell'apparato giudiziario (la formazione e qualità dei ministri). L'appello nel processo più breve non è insomma un mero ente di ragione o un caso di scuola ma ha un certo riscontro pratico. Le carenze e le forti perplessità circa l'operato dei tribunali locali talora spingono gli appellanti a rivolgersi direttamente alla Rota<sup>11</sup>. Gli appelli, ancorché abbastanza sporadici e saltuari, non sembrano dunque troppo sparuti o isolati.

## 2. Il quadro normativo e il perfezionamento formale e sostanziale del disposto

Il riconoscimento e la previsione del diritto di appello nell'attuale disciplina legislativa, com'è noto, sono molto sobri ed essenziali. La regolamentazione si limita ai §§ 3-4 del can.

---

Proprio nessun vescovo tedesco sia stato giudice di un processo più breve e neanche che sia stato mai richiesto tale processo» [p. 189], talune riserve, con una maggior propensione sono state formulate anche per gli Stati Uniti [pp. 179-180, 182]). A nostro giudizio, il carattere circoscritto e limitato della forma processuale, sottolineato da molti autori (W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, 2015, 2, p. 590; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Ed. M.E. OLMOS ORTEGA, Dykinson S.L., Madrid, 2016, p. 175; G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, cit., p. 1), non dovrebbe portare mai ad un uso generalizzato e massivo dello strumento, ma non può ignorare o misconoscere completamente la facoltà riconosciuta dal MIDI.

<sup>10</sup> La circostanza, se accreditata, soprattutto considerando i timori palesati nel precedente capoverso, di per sé manifesta un positivo indice di maturità e di zelo per la giustizia, evitando sempre di ragionare troppo sui numeri (la giustizia si riferisce al singolo caso) o di alimentare vacue compiacenze.

<sup>11</sup> Un problema che forse si porrà sarà quello della modalità di pubblicazione delle decisioni rotali, la localizzazione della causa permette agevolmente di ricondurre le carenze o le leggerezze eventualmente riscontrate al relativo Vescovo.

1687<sup>12</sup>. Il terzo paragrafo concretizza l'*accentuazione dell'appello alla Sede del Metropolita* in quanto segno distintivo della sinodalità della Chiesa<sup>13</sup>. Il disposto individua in maniera specifica e peculiare la competenza preliminare di un giudice monocratico nella persona del Decano della Rota Romana, del Metropolita, del Vescovo suffraganeo o stabilmente designato in ordine alla prosecuzione dell'appello<sup>14</sup>. La prescrizione delinea in pratica un originale meccanismo di filtro o vaglio della trattazione dell'appello. Il quarto paragrafo fissa poi le caratteristiche del relativo giudizio. La *reictio in limine* è condizionata alla manifesta dilatorietà dell'impugnazione («Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat»). Superato l'esame preliminare, il giudizio si conforma invece alla disciplina comune del secondo grado: «si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado» (1687 § 4). Le Regole procedurali nulla precisano circa l'appello nel *processus brevior*.

Il Legislatore sembra essersi concentrato dunque solo sulla *particolare fase introduttiva del giudizio d'appello abbreviato*, rinviando per il resto alla normativa ordinaria. Il dettato si conforma all'*istanza acceleratoria ed ecclesiologica* che presiede alla riforma processuale in generale e all'individuazione di questa nuova tipologia procedimentale in specie. La preoccupazione di evitare appelli pretestuosi e moratori si traduce nella facoltà del rigetto iniziale dell'impugnazione. La promo-

---

<sup>12</sup> «§ 3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato. § 4. Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado» (can. 1687 MIDI).

<sup>13</sup> Cfr. *V Criterio fondamentale MIDI*, e *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 10-11 (§ 2. *La sinodalità nel servizio pastorale della giustizia*).

<sup>14</sup> Il *Sussidio applicativo MIDI* chiarisce l'estensione della facoltà di appello alla Rota a tutte e tre fattispecie previste: «È del tutto evidente, dal contesto, che anche contro la sentenza del Metropolita o di un altro Vescovo che non ha autorità sotto il Romano Pontefice, si dà appello alla Rota Romana» (p. 42).

zione della dimensione diocesana e provinciale della giustizia matrimoniale si sostanzia nel ricorso ad un ulteriore giudice-Vescovo, normalmente infraprovinciale<sup>15</sup>. L'apparato normativo è stato delineato nei suoi tratti essenziali, resta tuttavia abbastanza oscuro e indeterminato nella sua attuazione. La stringatezza del disposto implica infatti una notevole apertura interpretativa e variabilità applicativa che rischia di compromettere la centralizzazione normativa processuale<sup>16</sup>. L'intervento legislativo ha supposto, forse intenzionalmente, un modello flessibile ed elastico<sup>17</sup>, ma riteniamo che non possa prescindere da un'integrazione e completamento ermeneutico o dispositivo.

Riteniamo anzitutto che l'«*appellatio datur*» ex can. 1687 § 3 non possa disgiungersi formalmente dall'«*integrum manet [...] appellationem [...] interponere*» del can 1680 § 1 circa l'integrità e pienezza del diritto d'appello. La supposta scarsa evenienza del mezzo di gravame non comporta un effettivo detrimento dell'impugnazione. Da un punto di vista concettuale e ordinamentale, anche in vista della delicata incombenza del difensore del vincolo, è utile suffragare la piena legittimità e 'meritorietà' dell'appello<sup>18</sup>. L'approccio seguito può ad esempio influire sull'esatta decifrazione del significato del-

---

<sup>15</sup> Ha sviluppato l'aspetto organizzativo della riforma: G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Catania, 2017, pp. 137-164, sottolineando l'impianto e l'aspirazione originaria del testo.

<sup>16</sup> Cfr. can. 87. J. LLOBELL, a seguito della riforma, ha supposto un significativo ripensamento della 'centralizzazione' normativa in materia processuale (*Circa i motivi del M.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium*, II, cit., pp. 46-51 [§ 6. *La rifondazione del processo di nullità del matrimonio e la "rivoluzione copernicana" attuata dalle nuove leggi: la semplificazione della normativa, la "decentralizzazione" della potestà legislativa del Romano Pontefice a favore dei Vescovi diocesani e l'"accentramento" dell'esercizio della potestà giudiziale da parte dei medesimi Vescovi diocesani*]).

<sup>17</sup> Cfr. P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, 1, pp. 40-41.

<sup>18</sup> Non si tratta evidentemente di promuovere e incoraggiare ad ogni costo gli appelli della parte pubblica, ma di non creare una presunzione di fastidio e ostilità a fronte della determinazione e del piglio difensivo del *defensor vinculi*.

la clausola preclusiva dell'appello meramente dilatorio (*infra* § 4.1.3). Un'adeguata disciplina dell'istituto dell'impugnazione nel *processus brevior* dovrebbe tra l'altro considerare anche le altre facoltà di contestazione della sentenza. L'appello non esaurisce il novero delle risorse difensive. Il can. 1680 § 1, non senza qualche deficienza di formulazione<sup>19</sup>, antepone all'appello la querela di nullità. Il rimedio evidentemente si estende, con forse maggior pregnanza, al procedimento abbreviato. Un analogo discorso vale per la domanda di nuovo esame. Ancora più incertezze suscita, come considereremo, la qualifica del decreto di reiezione e la sua eventuale opposizione. In assenza di prescrizioni più specifiche e dettagliate la ricostruzione delle impugnazioni non può che ispirarsi al regime comune e ai principi generali dell'ordinamento, col rischio però di comprimere e sfigurare la *ratio legis* e la particolarità del processo più breve davanti al Vescovo.

Al di là della precisazione del quadro normativo di riferimento, la funzionalità del *procedimento nell'esame dell'appello* richiede la soluzione di non poche *questioni operative* che restano *dubbie e discutibili* (la considerazione del materiale agli atti, l'integrazione del contraddittorio, il parere del difensore del vincolo, ecc.). È appena il caso di rilevare che la procedura da seguire non integra solo una scelta tecnica, influisce sulla sostanza e qualità dell'accertamento. La lacuna

---

<sup>19</sup> «La fuerza con la que expresa el c. el derecho de las partes, *integrum manet*, queda empañada, por la inadecuada redacción de la norma desde el punto de vista doctrinal. En efecto, el perjuicio o gravamen injustamente inferido por la sentencia es título jurídico requerido para apelar (c. 1628), pero no para la querrela de nulidad que requiere de otras razones nacidas de circunstancias particulares. Con la querrela se impugnan las resoluciones que adolecen de algún vicio de nulidad (cc. 1620 y 1622); el proponente no piensa que la sentencia sea injusta (este es el fundamento de la apelación), sino defectuosa formalmente. La apelación, por el contrario, cabe proponerla por cualquier motivo; no necesita, como la querrela un especial *fumus boni iuris*, basta con que la sentencia le perjudique. El c. sin embargo no distingue y sustenta ambos derechos de impugnación bajo el mismo título jurídico» (R. RODRÍGUEZ-OCANA, *Addenda. Nuevos cánones sobre procesos de declaración de nulidad del matrimonio con sus comentarios actualizados, sub. c. 1680*, in *Código de Derecho Cánónico*, a cura di P. LOMBARDÍA, J.I. ARRIETA, Eunsa, Pamplona, 2016, p. 22).

è colmata normalmente col riferimento analogico alla fattispecie del giudizio anticipato dell'appello del processo ordinario<sup>20</sup>. L'indicazione risponde ad un'opportuna istanza cautelativa e garantista. Il poco rigore disciplinare comunque rende abbastanza etereo e ampiamente discrezionale il 'filtro' del Metropolitana (o del soggetto equiparato) e sfuma la rilevanza di carenze e approssimazioni formali nell'esame<sup>21</sup>. La scarsa regolamentazione, oltre a possibili divergenze tra i soggetti responsabili, non favorisce la formazione di pratiche adeguate e affidabili nel *modus procedendi* negli operatori<sup>22</sup>. Anche la prosecuzione dell'appello può dar luogo a principi e soluzioni non sempre scontati. Future disposizioni e istruzioni probabilmente completeranno il quadro, anche *medio tempore*, comunque indicazioni univoche e autorevoli possono giovare all'applicazione del *processus brevior*.

### 3. Lo sviluppo dell'appello e le questioni controverse

Dopo aver esposto l'inquadramento normativo generale dell'appello nel processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, occorre ora procedere all'*esame testuale della normativa* e soprattutto alla *soluzione delle questioni dubbie o controverse*. Ribadiamo che, oltre alle difficoltà legate al rodaggio e all'assestamento della nuova forma abbreviata, le perplessità e le incertezze derivano soprattutto dalla sommarie-

---

<sup>20</sup> Cfr. ad es. G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*» (cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI): alcune considerazioni, in *Periodica*, 2016, 4, pp. 688-691; M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 2016, pp. 102-103. Non si può non tener conto però che la struttura delle due ipotesi è abbastanza diversa.

<sup>21</sup> Come appena rilevato, le insufficienze formali hanno ripercussioni anche sull'aspetto sostanziale (sul merito della causa).

<sup>22</sup> Bisogna sempre considerare che anche il Vescovo-giudice di secondo grado non è un 'giudice di professione' e non è frequentemente un giurista.

tà e indeterminatezza del dettato legislativo<sup>23</sup>. La non semplice 'decodificazione' del dettato legislativo ha già animato alcune dispute legate al significato dei termini adoperati (si pensi al *suffraganeus antiquior*, alla *reiectio a limine*, alla mera dilatorietà o alla competenza nell'esame ordinario di secondo grado). Le difficoltà maggiori concernono comunque la portata del meccanismo di controllo previo e il relativo regime: il passaggio preliminare si differenzia strutturalmente e finalisticamente dal procedimento di conferma della sentenza (can. 1680 § 2 vigente o *vetus* can. 1682 § 2)? Qual è il presupposto e la condizione del rigetto *a limine* dell'appello da parte del Metropolita<sup>24</sup>? Quali conseguenze comporta tale decreto e di quali eventuali rimedi dispone l'appellante? A questi interrogativi se ne associa un ulteriore articolato quesito che merita una certa attenzione e riflessione: la specificità del *processus brevior* influisce sul secondo grado di giudizio solo nella determinazione dell'autorità preposta e nelle caratteristiche del controllo previo o anche contenutisticamente o funzionalmente?

Occorre pregiudizialmente precisare che il tentativo di risposta a queste ed altre domande allo stato non può che essere insicuro, tendenziale e parziale (*infra* § 4). Fermo restando il fatto che le scelte legislative in quest'ambito rispondono ad un disegno ampiamente discrezionale<sup>25</sup>, il punto nodale resta la *determinazione della logica del sistema*, cercando di

---

<sup>23</sup> Cfr. anche G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 10/2016, 14 marzo 2016, pp. 1-76; Id., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima e parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 4/2017, 6 febbraio 2017, n. 5/2017, 13 gennaio 2017 (sic la scansione), pp. 71-112, pp. 1-8.

<sup>24</sup> Qui, come in seguito, per maggior semplicità espositiva si usa sinteticamente l'espressione Metropolita richiamando implicitamente anche le altre ipotesi (suffraganeo più antico e Vescovo stabilmente designato da chi non abbia superiore al di sotto del Romano Pontefice) previste dal can. 1687 § 3.

<sup>25</sup> Discutendosi di strumenti tecnici umani, l'assetto predisposto non risponde a criteri assoluti e incontrovertibili ma per lo più a valutazioni di logica, efficacia e opportunità.

promuovere la *razionalità e funzionalità del meccanismo nel rispetto del dato normativo* e dell'assetto fissato. Bisogna anche considerare che in merito alla riforma processuale l'*intentione Legislatoris* si è definita e chiarita in maniera abbastanza pragmatica e progressiva<sup>26</sup>. C'è anzi chi ha supposto un certo divario o stacco tra l'impianto originario del provvedimento e il suo sviluppo applicativo<sup>27</sup>. Anche il *processus brevior* non è stato immune da un affinamento o adeguamento operativo, per così dire, 'in corso d'opera' e – supponiamo – continuerà ad esserlo in maniera non troppo trascurabile. Questi dati aiutano a comprendere il clima di precarietà e provvisorietà della speculazione scientifica. In tale contesto un contegno di leale collaborazione nell'impulso dell'amministrazione della giustizia ecclesiale, lungi dall'assumere un atteggiamento di attesa o di astensione, motiva invece un approccio di proposta e partecipazione al dibattito dottrinale. La premessa di ogni sistemazione concettuale è costituita dallo scambio e dal confronto accademico e giudiziario e dall'avviamento, pur nella varietà e disparità delle opinioni, di soluzioni interpretative comuni e condivise.

Per affrontare il tema in maniera lineare e organica ci sembra più semplice e chiaro espositivamente inserire le questioni più spinose e dibattute nello sviluppo nei due momenti del giudizio di appello previsti dal Legislatore<sup>28</sup>. Lo schema analitico-descrittivo seguito permette di cogliere per così dire *ic-*

---

<sup>26</sup> Cfr. anche M. DEL POZZO, recensione a G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale...* (supra nt. 15), in *Ius Ecclesiae*, 2017, 2, p. 425. Il 'Tavolo di lavoro' (l'organismo coordinato dalla Segreteria della CEI, ha riunito il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e il Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana) ad es. ha interessato anche alcuni aspetti del *processus brevior*.

<sup>27</sup> Cfr. G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale...*, cit., pp. 163-164; accenna a questo fenomeno anche P. MONETA, *Il ruolo dell'avvocato nel nuovo ordinamento processuale*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio...*, cit., pp. 161-171.

<sup>28</sup> Occorre precisare che il giudizio collegiale ha un carattere eventuale, essendo subordinato al decreto di remissione all'esame ordinario da parte del Metropolita.

*tu oculi* l'impianto di fondo e l'intento perseguito dal MIDI. La scansione delle due fasi comunque non si articola tanto secondo i passaggi o gli adempimenti richiesti quanto secondo i principali elementi problematici dell'istituto (si delineano soprattutto gli aspetti che richiedono maggior penetrazione e approfondimento). Lo sviluppo argomentativo nei suoi quattro sottoinsiemi individua subito parallelismi e divergenze tra le due fasi dell'unico giudizio. Puntualizziamo che originale e innovativa (e conseguentemente più oscura e ostica da decifrare) è soprattutto la previsione del 'filtro' del Metropolita. L'esame del tribunale d'appello (*infra* § 3.2) invece si conforma espressamente alla disciplina comune, la fattispecie tuttavia non manca di qualche particolarità e precisazione, che non sempre è stata evidenziata dai commenti dottrinali. La ricostruzione proposta cerca insomma di esplorare l'istituto sempre a partire dalla *ratio* del *processus brevior*.

### 3.1. *La fase preliminare dell'appello*

Il Legislatore ha previsto un *controllo previo della procedibilità dell'appello* da parte di un *giudice monocratico particolarmente qualificato professionalmente o gerarchicamente*<sup>29</sup>. La risorsa fa sì che l'impugnazione di una sentenza episcopale sia sottoposta anzitutto al vaglio di un altro Vescovo o del Decano della Rota<sup>30</sup>. La misura predisposta dovrebbe essere garanzia di serietà e rigore nella valutazione. Al di là dell'affidamento del compito, è evidente comunque l'intento di evitare il passaggio di appelli emulativi, pretestuosi e meramente dilatori. L'esame

---

<sup>29</sup> Il problema ripetutamente rilevato è il possibile divario tra il carisma sacramentale e la competenza tecnica richiesta nel processo giudiziario, cfr. ad es. G. BONI, *La recente riforma del processo... (parte seconda)*, cit., pp. 1-4; G. CAPUCCI, A. FANELLA, *L'attuazione del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus nell'esperienza del Tribunale Metropolitano dell'Arcidiocesi di Denver - Colorado - Usa*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio...*, cit., pp. 179-180.

<sup>30</sup> L'appello alla Rota chiaramente esclude la corrispondenza e omogeneità sacramentale e pastorale, che presumibilmente doveva ispirare l'ideazione del meccanismo in linea con la sinodalità dell'esercizio della giustizia.

preliminare si giustifica dunque come *remora o freno all'opposizione prevaricatoria* e strumentale alla rapida esecuzione della sentenza affermativa della nullità<sup>31</sup>. Non si tratta evidentemente di un espediente per scoraggiare dissensi o contestazioni né, men che mai, per 'liquidare' o sminuire sommariamente il carico giudiziario, ma di un rimedio dettato (forse con eccesso di zelo e determinazione) dalla prudenza ed esperienza giurisdizionale<sup>32</sup>. L'opportunità del giudizio monocratico chiaramente è funzionale alla supposizione di una certa incidenza pratica del rigetto, altrimenti si tradurrebbe in un appesantimento inutile e pernicioso. Le riserve e le perplessità derivano proprio dallo sbilanciamento tra l'esigenza del passaggio e la difficoltà del riscontro della condizione («Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio»)<sup>33</sup>. Fermo restando l'aspettativa dell'infrequenza e scarsità degli appelli, il giudice-Vescovo di seconda istanza in linea di massima dovrebbe ammettere i pochi appelli proposti, salvo una fondata e motivata persuasione contraria alla coltivazione stessa dell'impugnazione.

L'incerto vantaggio palesato non può che accrescere il dubbio e l'indecisione circa la corretta ermeneutica della normativa. La natura e la funzione dell'accertamento previo non a caso sono assai discusse e incerte in letteratura. Il discorso verte attorno al presupposto della cognizione anticipata: se la verifica riguarda solo l'ammissibilità dell'appello o si estende anche alla fondatezza del gravame. La logica formale e letterale porta a limitare il giudizio solo alla questione di rito<sup>34</sup>. La lo-

---

<sup>31</sup> La velocizzazione o lo snellimento dell'esecutività dell'accertamento è una dichiarata finalità del provvedimento, cfr. *Proemio MIDI, Sussidio applicativo MIDI* (a proposito dei *Capisaldi della riforma* si parla di *Procedure più semplici e agili*, p. 11), W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 2015, 2, pp. 437-441 (A. *The Principle of Celerity*); C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios Eclesiásticos*, 2015, pp. 631-634 e tanti altri.

<sup>32</sup> Non è del tutto inverosimile che un difensore del vincolo metodicamente e quasi per principio impugni le sentenze *pro nullitate*.

<sup>33</sup> L'abilitazione del Metropolita sarebbe piuttosto circoscritta e limitata.

<sup>34</sup> Occorre però precisare che la considerazione del *fumus boni iuris* non è estranea alla valutazione dell'ammissibilità dell'appello.

gica sostanziale e funzionale estende la considerazione, almeno parzialmente, anche alla questione di merito<sup>35</sup>. Nel processo ordinario la conferma della sentenza, subordinata alla stessa clausola restrittiva («si appellatio mere dilatoria evidenter appareat»<sup>36</sup>), secondo un orientamento dottrinale abbastanza consolidato, implica una cognizione anticipata piena del merito della causa<sup>37</sup>. L'impostazione del giudizio d'appello nel *processus brevior* tuttavia differisce dalla trattazione nell'ipotesi ordinaria, sembra che il Legislatore abbia voluto delineare espressamente uno schema diverso (quanto al soggetto giudicante, al tipo di esame e al provvedimento). La decisione del Metropolita, consentendo la *reiectio a limine* dell'impugnazione, nella *mens Legislatoris* dovrebbe rappresentare appunto un'ulteriore protezione o salvaguardia della auspicata speditezza e sollecitazione della forma abbreviata<sup>38</sup>. Non si può escludere quindi la configurazione di un filtro o vaglio preliminare di sbarramento<sup>39</sup>, preferiamo supporre però che si tratti di una cautela o accorgimento di carattere procedimentale della proficuità della prosecuzione. Senza pretendere di risolvere subito draconianamente la disputa, riteniamo che la

---

<sup>35</sup> Nella pratica giudiziaria lo spartiacque tra i due profili è molto meno netto e chiaro di quanto non risulti in teoria.

<sup>36</sup> Can. 1680 § 2.

<sup>37</sup> Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2016, 2, pp. 440-444; C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, in *Ius et matrimonium*, II, cit., pp. 313-315; 327-329; G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano, 2016, pp. 111-114.

<sup>38</sup> Considereremo in seguito (*infra* § 3.1.4) come lo strumento acceleratorio possa comportare anche qualche ritardo o appesantimento nella procedura.

<sup>39</sup> Nella letteratura secolare in riferimento alla riforma del c.p.c. italiano si parla sovente di filtro dell'appello, cfr. ad es. A. TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in *Rivista di diritto processuale*, 2015, 3, pp. 751 ss.; A. CARRATA, *"Filtro" in appello e ricorso per Cassazione - le Sezioni Unite e i limiti di ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza sul "filtro" in appello*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 6, p. 1371 ss.

compiuta e ragionata analisi dei diversi aspetti (*infra* §§ 3.1.1-4) dia più luce e permetta di ricostruire meglio l'istituto. Ci sembra comunque che nella pratica e prudenzialità della valutazione giudiziaria il confine sia più sfumato e sinuoso di una mera qualifica categorica e astratta<sup>40</sup>.

Al di là del contenuto dell'accertamento pregiudiziale, la misura conserva una sua coerenza ed efficacia. Il dato di fatto è che l'appello nel processo più breve richiede *obbligatoriamente* il freno o l'inoltro da parte di un giudice monocratico precostituito dalla legge. Il canale gerarchico innesca quindi un procedimento previo ad esito alternativo (rigetto o rinvio all'esame ordinario). Ancorché antecedente e limitato, il tramite preliminare sembra possedere dunque una sua organicità e congruenza valutativa (trasmissione degli atti, intervento del difensore del vincolo, osservazioni delle parti, valutazione giudiziale). La procedura in un caso come nell'altro si conclude sempre con un decreto. Il provvedimento deve inoltre essere congruamente motivato<sup>41</sup>.

### 3.1.1. *Il giudice monocratico competente*

La prima e più elementare questione riguarda la *determinazione del giudice della fase preliminare*. Nell'impianto legislativo la figura più tipica e caratteristica è quella del Vescovo, la concorrenza del Decano della Rota tuttavia implica che la cognizione non è riservata al ministero episcopale<sup>42</sup>. Il Papa ha espressamente chiarito che le condizioni inscindibili per l'accesso al *processus brevior* sono l'episcopato e la capitalità di una comunità diocesana di fedeli e che il Decano della Rota ha ricevuto una specifica potestà circa il rigetto o l'ammissio-

---

<sup>40</sup> La motivazione del decreto d'altronde non fornisce una giustificazione solo formale e apparente della decisione, dimostra la ragionevolezza della conclusione raggiunta.

<sup>41</sup> Cfr. cann. 51, 1617. L'onere della motivazione, fermo restando la semplicità procedurale, si ritiene più puntuale e analitico nel rigetto e molto ridotto e prevedibile nel rinvio.

<sup>42</sup> Cfr. artt. 1 e 3 § 1 *Normae Romanae Rotae Tribunal*.

ne dell'appello<sup>43</sup>. Sta di fatto che il *soggetto competente* a valutare l'appello costituisce sempre un *giudice monocratico*<sup>44</sup>. Il Tavolo di lavoro ha precisato: «Nel processo *brevior*, contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita (can. 1687, § 3), che agisce come giudice monocratico»<sup>45</sup>. Il testo ha voluto suffragare la natura prettamente giudiziaria dell'operato del Metropolita.

L'appello può essere proposto tanto al tribunale locale tanto al tribunale universale d'appello. L'appello alla Rota Romana determina l'affidamento dell'esame previo al relativo Decano<sup>46</sup>. Per quanto riguarda l'istanza presentata in sede locale invece il dettato delinea tre ipotesi: 1) la competenza del Metropolita nei confronti dell'impugnazione della sentenza emanata da un Vescovo suffraganeo; 2) la competenza del Vescovo suffraganeo più anziano nei confronti dell'impugnazione della sentenza emanata dal rispettivo Metropolita; 3) la competenza del Vescovo stabilmente designato nei confronti dell'impugnazione della sentenza emanata da chi non abbia superiore sotto il Romano pontefice (c.d. diocesi immediatamente soggette alla Santa Sede o c.d. 'esenti')<sup>47</sup>. Il criterio ispiratore di questa distribuzione, come già sottolineato, è quello della promozione della sinodalità e della dimensione infraprovinciale dell'amministrazione della giustizia ecclesiastica. Nell'ultima ipotesi, in assenza di un vincolo di connessione istituzionale, si rimette la decisione alla discrezionalità del Vescovo interessato<sup>48</sup>. Anche qualora il Vescovo sia privo di un tribunale o abbia aderito a tribunali regiona-

---

<sup>43</sup> Cfr. PAPA FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, nn. 3 e 9.

<sup>44</sup> Il disposto manifesta *ictu oculi* lo stacco rispetto alla collegialità del giudizio d'appello.

<sup>45</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Testo del tavolo di lavoro*, 20 luglio 2016, n. 6.

<sup>46</sup> Non è precisato dalla normativa, ma riteniamo che la cognizione anticipata determini l'incompatibilità nell'integrazione dell'eventuale successivo turno giudicante.

<sup>47</sup> Cfr. can. 1687 § 3.

<sup>48</sup> Benché la designazione non sia soggetta ad approvazioni, richiederà che la determinazione (evidentemente previo accordo interepiscopale) sia comunicata anche alla Segnatura Apostolica.

li o interdiocesani, logicamente potrà e dovrà sempre assolvere personalmente all'incombenza affidatagli dalla legge<sup>49</sup>. Il *Sussidio applicativo*, a fronte della possibile ambiguità della formulazione della previsione, ha puntualizzato l'estensione della concorrenza del Decano della Rota a tutti e tre i casi<sup>50</sup>.

Il problema interpretativo principale concerne l'esatto significato dell'espressione «*appellatio datur ad antiquiorem suffraganeum*» prevista dal MIDI (can. 1687 § 3)<sup>51</sup>. Valutando i tre possibili criteri di decifrazione del disposto sul suffraganeo più anziano (anagrafico, funzionale e strutturale), il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi aveva già delineato la convenienza per un'intrinseca esigenza della *ratio processualis* di optare a favore del parametro che garantiva la maggior stabilità e oggettività (l'antichità della sede suffraganea permette di superare infatti la variabilità della nomina dei diversi vescovi suffraganei)<sup>52</sup>. Il *Sussidio applicativo* invece in base ad un'eremeneutica più minuziosa e letterale del dettato aveva ricondotto la disposizione non alla sede ma all'ufficio<sup>53</sup>. Il Tavolo di lavoro per l'Italia ha infine risolto la diatriba, riconoscendo la validità della prima spiegazione del senso del *suffraganeus an-*

---

<sup>49</sup> L'indebita preclusione del *processus brevior* per indisposizione che purtroppo si registra in non poche circoscrizioni, non giustifica alcuna forma di esenzione dall'onere giudiziario di esame del gravame.

<sup>50</sup> Cfr. *supra* nt. 14.

<sup>51</sup> Questo è uno dei pochi punti di divergenza tra la normativa latina e quella orientale. Il corrispondente can. 1373 § 3 MEMI prescrive: «*Adversus sententiam Episcopi appellatio datur ad Metropolitanam vel ad Rotam Romanam; si autem sententia ab ipso Metropolita aliove Episcopo eparchiali qui auctoritatem superiorem infra Romanum Pontificem non habet lata sit, appellatio datur ad Episcopum ab eodem stabiliter selectum, consulto Patriarcha vel Hierarcha de quo in can. 175*».

<sup>52</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare circa il Suffraganeus antiquior nel nuovo can. 1687 § 3 Mitis Iudex*, Prot. N. 15155/2015, 13 ottobre 2015, in *www.delegumtextibus.va*. La soluzione aveva trovato l'approvazione di diversi Autori.

<sup>53</sup> Il *Sussidio applicativo MIDI* aveva aggiunto una significativa notazione, specificando il *criterio funzionale*: «*suffraganeo più anziano nell'ufficio*» (p. 42).

*tiquior*<sup>54</sup>. L'autorevolezza e gli specifici intenti dello strumento di collaborazione interdicasteriale istituito dal Pontefice danno un valore univoco e definitivo alla soluzione adottata, si tratta piuttosto di risolvere le residue difficoltà. Un problema concerne anzitutto il riconoscimento della valenza universale ad una decisione originariamente limitata ad una realtà nazionale<sup>55</sup>. Il passaggio sembra richiesto dalla strutturazione formale dell'ordinamento canonico e dall'effettività della conoscenza del chiarimento esegetico. Il criterio può avere inoltre scompensi in caso di risalenza antichissima o immemorabile di diocesi o della possibile contestualità (ad es. per scorporo o smembramento) di due o più circoscrizioni ecclesiastiche<sup>56</sup>. Un elenco autoritativo stilato con rigore, avvedutezza e un minimo di buon senso permette di superare o risolvere eventuali dubbi<sup>57</sup>. La competenza è comunque fissata, ove non ufficialmente prevista, nella trasmissione dell'appello da parte del Vescovo *a quo* attraverso il meccanismo della prevenzione.

---

<sup>54</sup> «Il *suffraganeus antiquior* – al quale va presentato appello contro le sentenze del Vescovo metropolitano a norma del can. 1687, § 3 – è il Vescovo della sede più antica della metropoli. La CEI potrà predisporre un elenco delle diocesi suffraganee più antiche sulla base dei dati storici disponibili» (*Testo del tavolo di lavoro*, n. 7).

<sup>55</sup> Evidentemente non può esistere una divergenza tra determinazione particolare e regime universale, si tratta però di far assumere una portata generale ad un provvedimento territorialmente specificato tramite almeno un'apposita indicazione o una lettera circolare.

<sup>56</sup> «Il tribunale di appello contro la sentenza del Vescovo diocesano sarebbe stabilito dal nuovo can. 1687 §§ 3 e 4, salva la competenza della Rota Romana e considerato il concetto di *suffraganeus antiquior* proposto dal PCTL, concetto meno evidente di quello che potrebbe apparire nelle diocesi molto antiche la cui data di creazione è incerta. La prassi e gli interventi della competente autorità troveranno risposte ai problemi già noti ed ad altri che scaturiranno» (J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, 1, p. 24).

<sup>57</sup> Non ci risulta che il promesso elenco CEI per l'Italia sia stato ancora fornito.

### 3.1.2. *Il procedimento da seguire*

Il *can. 1687 § 4* descrive il *contenuto del giudizio preliminare d'appello episcopale*. A differenza del contenuto del *can. 1680 § 2* che disciplina il giudizio anticipato per la convalida o il rinvio nel processo ordinario<sup>58</sup>, la normativa non prevede particolari incombenze valutative. Il silenzio legislativo o piuttosto l'assenza di prescrizioni specifiche non ha un valore univoco. Può essere intesa come una rinuncia a particolari requisiti (avvalorerebbe quindi la considerazione del giudizio come esame pregiudiziale di rito dell'atto di appello) oppure come un'implicita ricezione della regolamentazione corrente e usuale nella trattazione della fase anticipata<sup>59</sup>. La circostanza ovviamente influisce sulla regolarità del procedimento e sulla validità del decreto emesso. La letteratura per lo più ritiene che l'ipotesi in questione debba essere rapportata alla cognizione rapida ma sufficiente dei termini dell'appello, soprattutto per quanto attiene al rispetto del diritto di difesa<sup>60</sup>. Occorre

---

<sup>58</sup> «Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza» (*can. 1680 § 2*).

<sup>59</sup> Oltre al disposto del *can. 1680 § 2*, cfr. anche art. 265 DC; G. ERLEBACH, *La procedura abbreviata (can. 1682 § 2) nella giurisprudenza rotale*, in *Giornate canonistiche baresi*, a cura di R. COPPOLA, vol. II, Bari, 2001, pp. 57-88; M.T. ROMANO, *La trasmissione della causa al tribunale di appello e la sua trattazione (artt. 263-268)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. *Parte terza: la parte dinamica del processo*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Città del Vaticano, 2008, p. 573-594.

<sup>60</sup> Cfr. ad es. M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal...*, cit., pp. 102-103; G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale...*, cit., p. 116; C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, cit., p. 337 (almeno per l'intervento del difensore del vincolo). È significativa l'indicazione fornita dalla Segnatura: «Ut Metropolita vel Episcopus de quo in *can. 1687, § 3* appellatione reicere possit utpote evidenter mere dilatorias, applicare debet, congrua congruis referendo, proceduram de qua in *can. 1680, § 2*» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Votum Periti*, 12 novembre 2015, prot. N. 51116/15 VT). Si esprime però incidentalmente in senso par-

però giustificare meglio questa posizione e, soprattutto, esplorare le sue concrete esigenze ed esplicazioni.

La *natura giudiziaria dell'accertamento*, precedentemente sottolineata<sup>61</sup>, implica che l'indagine non si concretizza in un esame affrettato e sbrigativo dell'impugnazione ma in un controllo serio e rigoroso del gravame proposto (ancorché rapido e ridotto). La valutazione della procedibilità dell'appello richiede in pratica una verifica sollecita ed essenziale più che dei presupposti della 'fruttuosità' della doglianza. Orbene non si può valutare l'attendibilità della contestazione giudiziale in assenza di un minimo e sommario contraddittorio. Gli elementi enucleati dalla dottrina sono normalmente costituiti: 1) dall'esame del materiale agli atti; 2) dall'intervento del difensore del vincolo; 3) dall'informativa e difesa delle altre parti<sup>62</sup>. Il riscontro episcopale di secondo grado non può limitarsi dunque all'appello e alla sentenza impugnata. La trasmissione del fascicolo di causa di primo grado comporta una visione piena e complessiva degli estremi del giudizio impugnato<sup>63</sup>. La partecipazione attiva in questa fase del difensore del vincolo di secondo grado è una garanzia non solo di avvedutezza e prudenza ma di salvaguardia e tutela dell'interesse pubblico<sup>64</sup>. È appena il caso di rilevare inoltre che nella logica del *processus brevior* sarà l'ufficio pubblico ad assumere normalmente l'iniziativa dell'appello e quindi sarà anche un

---

zialmente contrario C.M. MORÁN BUSTOS: «Aunque no se precisa nada, hay que deducir que este decreto, que se da sin abrirse el trámite de audiencia a las partes –especialmente a la parte apelada, pues la apelante habrá presentado su escrito de prosecución de la apelación–, habrá de estar motivado [...]» (*El proceso "brevior"...*, cit., p. 173).

<sup>61</sup> Cfr. *supra* nt 46.

<sup>62</sup> Cfr. G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., pp. 679-680.

<sup>63</sup> Il riscontro delle risultanze istruttorie normalmente aiuta a comprendere adeguatamente i termini della questione dedotta.

<sup>64</sup> La determinazione del ministro si riferisce alla cognizione personale del Vescovo e quindi all'apparato del tribunale diocesano di riferimento (ove esistente). La questione sarà approfondita successivamente *infra* § 3.2.1.

motivato assertore dell'ingiustizia della pronuncia<sup>65</sup>. Si deve ritenere che la stima del Metropolita intervenga solo a seguito della prosecuzione dell'appello (altrimenti l'appello sarebbe di per sé improcedibile<sup>66</sup>) e quindi quando il *defensor vinculi* ha già in parte esercitato il suo *munus* difensivo, tuttavia le sue specifiche osservazioni possono integrare e chiarire le argomentazioni addotte<sup>67</sup>. Il contraddittorio anticipato non può che completarsi con l'informativa alle parti. La notizia della coltivazione dell'appello deve indicare peraltro anche la facoltà di produrre osservazioni e il termine di scadenza dell'eventuale adempimento<sup>68</sup>. Il processo si avvale infatti della collaborazione di tutti i soggetti interessati. La fissazione della competenza del Metropolita o del soggetto assimilato, cui si accennava, si perfeziona proprio con la comunicazione. L'integrazione proposta allo stato ha un valore logico e indicativo, richiederebbe quindi un più autorevole supporto direttivo o interpretativo.

La legge lascia del tutto indeterminato il procedimento e parimenti non stabilisce alcun *termine*, è evidente che la sollecitata celerità dei processi matrimoniali e di quello abbreviato in particolare nonché la motivazione del presente tramite esigono una trattazione molto rapida e solerte. L'autonoma indicazione di un termine (frequentemente i termini brevi riservano uno spazio di dieci giorni) vincola ovviamente l'operato del giudice monocratico. Il criterio guida di fondo può essere rapportato, a maggior ragione in questo caso, al *quam*

---

<sup>65</sup> La differenziazione tra il proponente e il prosecutore nell'ambito della difesa del vincolo può aggiungere elementi di valutazione.

<sup>66</sup> Cfr. anche SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Lettera circolare circa la concessione del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva*, Prot. n. 51324/16 VAR, 30 gennaio 2016, con relativo commento; M. DEL POZZO, *Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in base al m. p. Mitis iudex*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, 3, pp. 735-742.

<sup>67</sup> Sembra logico supporre che, con la comunicazione alle parti della facoltà di produrre *animadversiones*, si metta al corrente anche il difensore del vincolo della relativa prerogativa e della scadenza.

<sup>68</sup> La notifica dell'appello com'è noto influisce anche sul decorso dei termini e sull'eventuale appello incidentale (cfr. 1637 § 3).

*primum, salva iustitia*<sup>69</sup>. Un'ultima notazione concerne il contributo e il concorso di altri soggetti in questa fase. Nella normativa non si stabilisce nessun ausilio o appoggio da parte di altri ministri del tribunale. L'imputabilità diretta e immediata della prestazione non esclude comunque il supporto, almeno in sede di preparazione e consiglio, di altri soggetti. È inverosimile supporre d'altronde che un Vescovo-giudice abitualmente provveda da solo all'analisi del caso e alla redazione del decreto<sup>70</sup>. L'imputazione personale della prestazione implica comunque una responsabilità esclusiva della decisione in capo al Metropolita. Il dettato e lo spirito della normativa contrasta quindi con una delega surrettizia o una mera ricezione del convincimento del Vicario giudiziale o di un altro giudice.

### 3.1.3. *Il presupposto della 'reiectio in limine'*

Il punto più controverso della fase preliminare concerne la *comprensione del presupposto del rigetto dell'appello*<sup>71</sup>. Il can. 1687 § 4 pone infatti una condizione («Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio») come inesorabile preclusione dell'ammissione. La 'clausola moratoria' fissa dunque il discrimine dell'esito della valutazione. Stando alla lettera della legge, come ripetutamente rilevato, l'accertamento gerar-

---

<sup>69</sup> Cfr. can. 1453, art. 72 DC.

<sup>70</sup> Com'è noto nel *processus brevior* si richiede obbligatoriamente il supporto di altri ministri (Vicario giudiziale, istruttore, assessore, notaio). Con realismo nello stesso *Sussidio applicativo MIDI* si suppone che la redazione della sentenza sia affidata all'assessore o all'istruttore (p. 40). Il giudizio sulla procedibilità dell'appello (non per l'estensione del documento ma per la considerazione degli estremi della valutazione) può essere più complesso tecnicamente della stessa decisione nel merito della causa.

<sup>71</sup> Cfr. in merito specificamente: P. AMENTA, *Giudizio d'Appello: 'reiectio in limine' e limiti della prova*, Relazione negli Incontri Culturali dell'Arcisoldalizio della Curia Romana del 7 aprile 2016 (§ 1.B testo provvisorio); W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria in causes of nullity of marriage. A contribution to the general theory of the appeal against a definitive sentence*, in *Studia canonica*, 2016, 1, pp. 383-452 (spec. pp. 441-451); G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., pp. 663-699 (spec. pp. 669-693).

chico vuole evitare l'ammissione di appelli manifestamente pretestuosi ed emulatori che nuocciono all'applicazione della giustizia. Il significato della formula normativa, ancorché sia nuovo e presenti delle possibili ambiguità, non è troppo difficile da ricostruire, più complesso è invece determinare il senso e l'attuazione pratica del disposto.

L'espressione legislativa, anche se la traduzione è lievemente difforme, è identica a quella del can. 1680 § 2. Alcuni autori hanno già sagacemente prospettato una confacente ricostruzione dei termini della riserva («Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat»)<sup>72</sup>. *Montini* ha analizzato specificamente il *significato dei termini della formula*: l'avverbio *mere* implicherebbe il riferimento ad «appelli che abbiano come *unica* caratteristica la dilazione»; *evidenter* il riscontro di «elementi positivi, concordanti e certissimi»; la qualifica *dilatoria* poi nella logica processuale indica lo «spostamento del termine temporale (già) stabilito»; *appareat* infine si sostanzierebbe non nel 'sembrare' ma nel 'mostrarsi' o presentarsi<sup>73</sup>. *Daniel*, dal canto suo, si è soffermato di più sull'*accezione della 'dilatorietà'* come atteggiamento moratorio, ostruzionistico o *delay-tactic*<sup>74</sup>. *Rodríguez Chacón* e *Recchia* hanno invece sottolineato il *cumulo della due condizioni fissate dal testo*: 1) l'unica virtualità dilatoria, 2) l'evidenza del riscontro<sup>75</sup>. Nella speculazione dottrinale dunque si riflette e puntualizza la forza e incisività dell'espressione legale. La decifrazione della formula d'altronde non pare troppo complessa, può essere semmai più difficile e insidioso il concreto riscontro o apprezzamento.

---

<sup>72</sup> Cfr. W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria...*, cit., pp. 443-444; G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., p. 668.

<sup>73</sup> Cfr. G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., p. 668.

<sup>74</sup> Cfr. W.L. DANIEL, *The appellatio mere dilatoria...*, cit., pp. 443-444.

<sup>75</sup> Cfr. A. RECCHIA, *I mezzi di impugnazione: alcune considerazioni*, in *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E.B.O. OKONKWO, A. RECCHIA, Città del Vaticano, 2016, pp. 116-117; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado* (iustel.com), 2016, 1, p. 33; si sottolinea in pratica la forza e la concorrenza degli avverbi 'meramente' e 'manifestamente'.

zamento. La letteratura in maniera ampia e convergente comunque ha riconosciuto che il parametro di valutazione della prescrizione non può essere la supposta intenzione o fine perseguito dall'appellante ma *l'esame obiettivo e motivato dell'impugnazione proposta*. La considerazione dell'appello non è insomma soggettiva e circoscritta ma oggettiva e globale nell'economia del giudizio. Il dato si riverbera sulla compiutezza e profondità del controllo richiesto.

A questo punto resta da chiarire il *sensu e la valenza della normativa*. In merito si riscontra una certa divergenza e contrasto in dottrina. L'attenzione maggiore è stata dedicata logicamente all'operatività della clausola nel processo ordinario ai fini della conferma, ci sembra tuttavia che anche la funzionalità del *processus brevior* al riguardo richieda una certa applicazione e soprattutto che si colga l'autonomo impianto e razionalità del nuovo istituto. Un'autorevole opinione ha sostenuto con piglio e determinazione *l'equiparazione dell'ipotesi del rigetto alla facoltà di conferma della sentenza appellata*, limitando di fatto l'influenza e il vincolo della clausola<sup>76</sup>. Tale impostazione ha il merito di sottolineare l'autenticità del giudizio monocratico e la praticità e continuità del sistema, ma rischia allo stato di snaturare il dettato legale e di fraintendere il meccanismo di controllo previo<sup>77</sup>. Un'altra corrente dottrinale ha sottolineato la *notevole restrittività della prescrizione*: l'ipotesi del rigetto sarebbe altamente eccezionale e impro-

---

<sup>76</sup> «Ad una lettura superficiale e soprattutto comparativa del caso analogo del can. 1680 §2 MIDI, potrebbe sembrare che si sia di fronte ad un decreto di rigetto dell'appello simile al decreto di rigetto del libello; in realtà per il fatto che si tratta di appello avverso una decisione affermativa di nullità di un matrimonio, pare si debba interpretare questa espressione ("lo rigetti a limine con un suo decreto") come un rimando abbreviato alla stessa procedura prevista per l'appello nel processo ordinario e alla stessa natura del decreto prevista per il medesimo appello nel processo ordinario; l'espressione "eam a limine suo decreto reiciat" equivarrebbe a "applicetur praescriptum can. 1680, § 2 MIDI"» (G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., pp. 690-691).

<sup>77</sup> Come abbiamo già rilevato, la strutturazione della conferma nel processo ordinario e del rigetto nel processo brevior, stando al testo, divergono per il giudice, il procedimento e il provvedimento. Non ci sembra ragionevole dunque supporre che si sia trattato solo di una 'imprecisione tecnica o terminologica'.

babile<sup>78</sup>. Il mezzo di controllo proteggerebbe l'esecutività della sentenza solo in casi estremi e molto rari. Un abuso dello strumento della *reiectio in limine* comprometterebbe infatti l'integralità del diritto d'appello e l'assicurazione del diritto di difesa. Un altro indirizzo ci sembra che in maniera più avveduta cerchi di coniugare il contenuto dell'espressione con la praticità del disposto<sup>79</sup>. Il giudizio del Metropolita non esercita una verifica preventiva sulla bontà e onestà dell'appello, pone solo un efficace freno all'appello meramente dilatorio. La funzione dell'accertamento si concreta quindi nel limite alla proficuità dell'esame collegiale. Ci sembra che al di là della letteralità della condizione (identica nel processo ordinario e brevior), la clausola si atteggi diversamente quanto al contenuto e al riscontro nei due processi. Riteniamo che mentre nell'ipotesi della conferma il giudice (collegiale) debba raggiungere la certezza morale del fondamento della pronuncia<sup>80</sup>, nel rigetto il giudice monocratico debba essere sicuro dell'assoluta caren-

---

<sup>78</sup> A proposito dell'interpretazione del can. 1680 § 2 si sostiene: «En mi criterio, pues, esta posibilidad de dictar Decreto confirmando la sentencia del anterior grado ha de considerarse altamente excepcional y aplicarse con criterio singularmente restrictivo, pues en definitiva supondrá denegar un derecho -el de tramitar una auténtica apelación- que viene claramente reconocido en el canon 1680 § 1, con la enérgica expresión de que el derecho de apelar *integrum manet parti*» (R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas...*, cit., p. 34); considerazioni analoghe dovrebbero valere pure per il rigetto anche se non sono chiaramente esplicitate (pp. 36-37). Anche R. RODRÍGUEZ-OCAÑA si esprime in termini restrittivi riguardo all'omologa fattispecie: «La aplicación de este procedimiento para ratificar la sentencia de primera instancia por decreto [sic] debe entenderse, por tanto, como una excepción» (*Mitis Iudex: Fuero competente y sistema de apelaciones*, in *Ius Canonicum*, 2016, 1, p. 121). L'A. ritiene che l'apprezzamento del diritto d'appello come un'esplicazione del diritto naturale di difesa imponga un'interpretazione stretta delle norme limitative dei diritti *ex can.* 18 CIC.

<sup>79</sup> Cfr. G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación en las causas de nulidad matrimonial*, in *Ius Communionis*, 2017, 1, pp. 85-87. Considerazioni in parte analoghe sono svolte anche da P. AMENTA, *Giudizio d'Appello: 'reiectio in limine'...*, cit., § 1.B.

<sup>80</sup> Cfr. ad es. M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales...*, cit., p. 96; C. LÓPEZ SEGOVIA, *La confirmación de la sentencia en el M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus. Elementos de continuidad*, in *XIII Conversaciones Canónicas Valentinas. Mitis Iudex Dominus Iesus: Algunas cuestiones en torno a la reforma de los procesos de nulidad matrimonial*. Valencia, 8-10 febrero 2016, in

za di *fumus boni iuris* dell'appello<sup>81</sup>. Non si tratta insomma di un esame positivo sul fondamento della pronunzia ma di una verifica negativa sul presupposto dell'impugnazione. La diversa tipologia della costatazione esige perciò ancor più cautela e circospezione<sup>82</sup>. Il Legislatore ha voluto in definitiva porre un vincolo piuttosto netto alla soluzione anticipata dell'appello in linea con lo spirito della riforma<sup>83</sup>. L'impianto della legge non ha invece previsto nel *processus brevior* una possibilità di conferma della sentenza né in capo al Metropolita né al tribunale del rinvio<sup>84</sup>. La scelta può essere stata motivata, oltre che dalla sommarietà (anche concettuale e programmatica) della normativa, dalla presunzione della scarsezza degli appelli.

---

*Anuario de Derecho Canónico*, 2016, pp. 156-158; G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., pp. 675-681.

<sup>81</sup> Concernendo un processo logico e prudenziale, il margine può essere piuttosto labile e incerto. Precisa DC a proposito dell'ammissione del libello, ma la considerazione *mutatis mutandis* è estensibile all'appello: «Il fondamento richiesto per l'ammissione del libello manca se il fatto su cui si basa l'impugnazione, anche se in tutto e per tutto vero, è completamente inadeguato a rendere nullo il matrimonio, oppure benché il fatto sia tale da rendere nullo il matrimonio, la falsità di quanto dichiarato è palese» (art. 122).

<sup>82</sup> La discrezionalità del Metropolita insomma è molto più ristretta di quella fissata dalla novella del c.p.c. italiano («Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta», art. 348 bis c.p.c.).

<sup>83</sup> Il recupero dell'estensione del diritto di appello è un 'contrappeso' all'abolizione della doppia conforme (cfr. anche G.P. MONTINI, «*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., p. 664).

<sup>84</sup> J. LLOBELL ha rilevato la carenza normativa, proponendone il superamento: «La questione sull'infondatezza o l'inammissibilità dell'appello si ripropone nel can. 1687 § 4, riguardante il *processus brevior coram* il Vescovo diocesano [...]. In questa fattispecie, la nuova legge sembrerebbe di omettere la possibilità della ratifica della sentenza di prima istanza *pro nullitate matrimonii*. In applicazione del brocardo "*Ubi eadem est ratio, idem quoque ius statui oportere*", a me pare che il decreto di reiezione *a limine* del giudice monocratico di seconda istanza non sarebbe sempre un provvedimento di mera inammissibilità dell'appello, bensì della sua infondatezza. Difatti, quando l'appello viene dichiarato infondato il provvedimento di infondatezza della domanda assolve una funzione decisoria sul merito del giudizio, affermando o meno la sussistenza del diritto controverso a seconda della parte rimasta soccombente nel giudizio di primo grado» (*Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, cit., pp. 35-36).

### 3.1.4. *I rimedi contro il decreto di rigetto*

Mentre la rimessione della causa all'esame ordinario di secondo grado non ammette alcuna possibilità di ricorso, il rigetto *a limine*, precludendo l'ulteriore corso dell'azione, si ritiene viceversa impugnabile. La soluzione dottrinale, quasi unanimemente condivisa da chi ha dedicato una certa attenzione all'appello nel *processus brevior*, pare superare l'*intentio legis* o i *desiderata* nella predisposizione del testo, risponde tuttavia all'istanza cautelativa e garantista che presiede al sistema processuale<sup>85</sup>. Il Legislatore ha voluto indubbiamente prevedere uno strumento risoluto e veloce di 'sbarramento' e scongiurare il procrastinarsi indebito e pretestuoso della pendenza della causa. Il fatto che un rimedio volto ad assicurare l'agevolazione e sollecitazione dell'esecuzione della sentenza episcopale possa invece dar luogo a un appesantimento o complicazione del giudizio non è un paradosso o un controsenso ma la dimostrazione della tutela assicurata dalla via giudiziaria e dal collegamento della forma abbreviata con i principi dell'ordinamento<sup>86</sup>. Fermo restando la constatazione che il passaggio impugnatorio del decreto dovrebbe comportare un dispendio di tempo abbastanza contenuto, i rimedi legali mirano a contrastare proprio l'uso ritenuto avventato o improprio del rigetto<sup>87</sup>. La scarsa frequenza dell'appello e la supposizione del corretto impiego della *reiectio* rende peraltro abbastanza sporadico e isolato il caso. Un atteggiamento onesto e responsabile del difensore del vincolo inoltre dovrebbero indurlo a insistere solo in un appello di cui sia coscientemente convinto<sup>88</sup>. La valenza abbastanza residuale dell'ipotesi considerata, se non quasi di scuola, non esclude comunque la doverosa verifica dell'eventualità.

---

<sup>85</sup> In merito ad eventuali impugnazioni o ricorsi, è appena il caso di rilevare, nulla precisa il *Sussidio applicativo MIDI*.

<sup>86</sup> Cfr. can. 1691 § 3 e art. 6 RP MIDI.

<sup>87</sup> La eccessiva sbrigatività o approssimazione decisoria rischia insomma di nuocere anche alla rapidità e celerità del processo più breve.

<sup>88</sup> La costanza e caparbieta del ministro può essere manifestazione di autentico zelo per la giustizia e amore per la verità e non di un contegno oltranzistico o irriducibile.

Fermo restando sempre l'esperibilità della querela di nullità e, secondo alcune prospettazioni, anche della *restitutio in integrum*<sup>89</sup>, i possibili rimedi nell'interpretazione dottrinale oscillano tra il ricorso, l'appello e la *nova causae propositio*, anche se la dizione non è sempre scientemente differenziata o precisa tecnicamente. La normativa del can. 1687 § 4 non prevede nulla al riguardo, la letteratura arguisce ad ogni modo lo *ius appellandi* dalla disciplina generale. Il fondamento della facoltà d'impugnazione viene ricondotto alla statuizione del can. 1505 § 4<sup>90</sup>. Diversi autori notano anche che la prescrizione legale, non recando la connotazione *expeditissime*, non ha voluto rendere inoppugnabile la decisione del Metropolita. Il decreto di rigetto ha indubbiamente il valore di sentenza definitiva e come tale risulta di per sé impugnabile<sup>91</sup>. Alcuni autori parlano genericamente di ricorso e segnatamente di un ricorso alla Rota Romana<sup>92</sup>. Il ricorso tuttavia è normalmente un tramite interno alla fase di giudizio, mentre in questo caso la decisione pone per definizione fine alla lite e si tratterebbe pertanto di una vera e propria *appellatio* del provvedimento. L'appello andrà proposto o, meglio, tramitato al tribunale d'appel-

---

<sup>89</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale...*, cit., p. 121; per quanto quest'Autore sostenga con fermezza la natura confermativa del rigetto («*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., p. 691).

<sup>90</sup> «Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di interporre ricorso corredato di motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente; la questione poi della reiezione deve essere definita con la massima celerità» (can. 1505 § 4). Il *libellus appellatorius* può essere rapportato al libello introdotto della lite.

<sup>91</sup> Cfr. cann. 1618, 1629.

<sup>92</sup> «Un'ultima questione che mi pare utile chiarire è quella relativa all'eventualità del ricorso contro il rigetto dell'appello operato dal Metropolita, a mente del nuovo can. 1687, § 3. Il nuovo testo legale non ne tratta esplicitamente. A me pare che la possibilità debba essere ammessa ed il ricorso presentato al Tribunale Apostolico della Rota Romana. Nel caso in cui il Decano della Rota dovesse giudicare ammissibile l'appello, riformando la decisione del Metropolita, gli atti della causa dovrebbero essere rimessi al tribunale del Metropolita stesso, per l'ordinario esame, eccetto il caso in cui il Decano non decida di avocare la trattazione della causa al medesimo Tribunale Apostolico» (P. AMENTA, *Giudizio d'Appello: 'reiectio in limine'*..., cit., § 1.B).

lo del Metropolita, senza escludere però la facoltà di rivolgersi alla Rota Romana. La competenza, a differenza del successivo eventuale esame ordinario dell'appello (*infra* § 3.2.1), si determina in base all'organo monocratico decidente. Qualora il tribunale riscontri l'ammissibilità dell'appello rimetterà la causa all'esame ordinario d'appello. La conferma della decisione di rigetto preclude la continuazione dell'appello e ammette solo l'eventuale *querela nullitatis*<sup>93</sup>. Chi attribuisce un'efficacia sostanzialmente confirmatoria al *decretum reiectionis a limine*, ritiene al contrario che l'unico mezzo d'impugnazione del decreto (logicamente alle dovute condizioni) sia la domanda di nuovo esame<sup>94</sup>. Il rigetto, al di là della sua denominazione e regolamentazione, determinerebbe in pratica una valutazione piena del merito della causa e costituirebbe pertanto un provvedimento inappellabile. Abbiamo già manifestato perplessità e riserve non tanto sulla funzionalità e logicità di quest'ultima soluzione quanto sulla effettiva rispondenza al testo legale<sup>95</sup>.

### 3.2. L'eventuale esame definitivo dell'appello

Il decreto di rinvio all'esame ordinario d'appello introduce la normale trattazione del gravame. Il *passaggio al giudice collegiale*, come precisato nell'epigrafe, è *possibile o potenziale* ma

---

<sup>93</sup> Cfr. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Mitis Iudex: Fuero competente y sistema de apelaciones*, cit., p. 129.

<sup>94</sup> Esaminando le diverse posizioni circa l'impugnabilità del decreto G.P. MONTINI osserva: «questa teoria [dell'appellabilità del decreto] renderebbe ancora più forte l'argomento a favore della decisione del giudice quale decisione sulla sentenza di primo grado» («*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*»..., cit., p. 692). È abbastanza scontato che se il decreto ha l'effetto di ratificare la sentenza non ammette altro rimedio che la *nova causa propositio*. La possibile complicazione sottostante allo schema predisposto è rilevata anche da R. RODRÍGUEZ CHACÓN: «Como puede verse, existen -al menos en lo teórico- ciertas posibilidades de que, caso de seguirse el proceso *brevior*, la cuestión se complique y, en lugar de obtenerse una agilización del proceso, éste se alargue; y que se alargue notablemente» (*La ejecutividad de las sentencias afirmativas*..., cit., p. 37).

<sup>95</sup> Ci sembra che tale impostazione trascenda, almeno in parte, lo *ius conditum* e richiederebbe quantomeno un intervento autoritativo di precisazione.

non è scontato e automatico (altrimenti si vanificherebbe l'utilità della verifica anticipata)<sup>96</sup>. Occorre ribadire che tale cognizione spetta ad un organo diverso e più composito rispetto al giudice monocratico precedente. La circostanza fa comprendere meglio la logica dell'articolazione dell'appello nel processo più breve: si riserva al Metropolita un vaglio qualificato previo all'intervento del collegio e all'istruzione della causa<sup>97</sup>.

La verifica dell'impugnazione segue lo *svolgimento ordinario del giudizio d'appello*. Nel *Mitis iudex* non vi è alcuna prescrizione che regoli più dettagliatamente questa fase, la specificità della forma processuale ad ogni modo può influire o modulare anche lo sviluppo del secondo grado<sup>98</sup>.

### 3.2.1. *Il tribunale di rinvio*

La prima questione concerne l'*individuazione del giudice competente*. Il giudizio, com'è noto, è riservato necessariamente ad un *organo collegiale*; (per facilitare la comprensione) l'assolutezza del principio è una forma di riguardo e considerazione per il diritto di appello<sup>99</sup>. In dottrina si registra una disparità di vedute in merito alla concreta attribuzione di giurisdizione tra il riferimento al tribunale di appello del giudice monocratico di ammissione e l'assegnazione al tribunale di appel-

---

<sup>96</sup> Non ha senso fornire un'indicazione 'statistica' di probabilità o presunzione dell'ammissione, nella *mens Legislatoris* la restrittività della formula preclusiva dovrebbe essere compensata dalla sicurezza e affidabilità della decisione episcopale.

<sup>97</sup> Lo schema legale non pare troppo lontano da quanto avviene nel contenzioso amministrativo nel rigetto *a limine* del ricorso da parte del Segretario della Segnatura Apostolica (cfr. art. 76 § 1 *Lex propria Signaturae Apostolicae*), cfr. anche cfr. J. LLOBELL, *La struttura del processo contenzioso amministrativo nella nuova "lex propria" della Segnatura Apostolica*, in «*Le sfide del diritto*». *Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini*, a cura di G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI, Soveria Mannelli, 2009, pp. 372-382.

<sup>98</sup> Può valere anche a questo riguardo il criterio generale fissato per il processo ordinario: «Se l'appello è stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti» (can. 1680 § 3).

<sup>99</sup> «Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3» (can. 1673 § 5 MIDI).

lo originario del Vescovo *a quo*<sup>100</sup>. I due possibili tribunali normalmente coincidono, non è detto però che si verifichi necessariamente tale sovrapposizione o identità. La particolarità della situazione italiana (con la compresenza di tribunali diocesani e interdiocesani e l'articolata distribuzione dei relativi tribunali d'appello) ha determinato la necessità di risolvere adeguatamente il dilemma<sup>101</sup>. La questione quindi non risponde a un mero sofisma accademico ma a una concreta e rilevante esigenza di giustizia<sup>102</sup>. La soluzione rende conto all'inquadramento del meccanismo selettivo e al criterio assunto per la determi-

---

<sup>100</sup> W.L. DANIEL individua la competenza nel tribunale d'appello del giudice monocratico di secondo grado (*The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, 2015, 1, p. 589), mentre Montini parla dell'originario tribunale d'appello del giudice *a quo*, il tribunale di appello di un tribunale interdiocesano può infatti non corrispondere con quello del tribunale diocesano che pure vi è ricompreso (G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale...*, cit., p. 116). C.M. MORÁN BUSTOS, oltre a sostenere la persistenza della competenza del Tribunale della Rota presso la Nunziatura di Spagna, sembra considerare quale tribunale collegiale di appello quello del Metropolita (*El proceso "Brevior" ante el Obispo Diocesano...*, cit., pp. 172-174), questa soluzione pare supposta anche da P. AMENTA, *Giudizio d'Appello: 'reiectio in limine'...*, cit., supra nt. 93).

<sup>101</sup> Cfr. anche in merito alle criticità organizzative: M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la "sorte" del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 11/2016, 21 marzo 2016, pp. 1-24; G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale...*, cit., pp. 158-164.

<sup>102</sup> «In caso di ammissione dell'appello il vescovo che l'ha ammesso è tenuto a trasmettere l'appello al tribunale competente in secondo grado. Due sono i principali punti da chiarire in questa evenienza. Il primo attiene all'individuazione del tribunale, che è trovato nel modo seguente: si deve prendere avvio considerando quale sarebbe stato il tribunale competente in primo grado se non ci fosse stato il *processus brevior*. Una volta individuato questo tribunale si deve considerare quale sia per legge il suo tribunale d'appello: quest'ultimo è il tribunale al quale il vescovo diocesano deve trasmettere il libello di appello da lui ammesso. Consideriamo il caso di un libello presentato al Tribunale regionale lombardo e dal vicario giudiziale inviato al vescovo di Bergamo per il *processus brevior*. Dopo che il vescovo di Bergamo ha dato sentenza affermativa, l'(eventuale) appello sarà inviato al metropolita (l'arcivescovo di Milano): se questi ammette l'appello, dovrà trasmettere l'appello al Tribunale regionale di Genova, che per legge è il tribunale di appello del Tribunale regionale lombardo. In altre parole, il tribunale di appello al quale rinviare per l'ordinario esame un appello avverso una sentenza affermativa di un vescovo nel *proces-*

nazione della giurisdizione<sup>103</sup>. In pratica bisogna determinare se il controllo *ex can. 1687 § 3* comporta un trasferimento o meno di competenze. Il Metropolita attrae nella sua sfera la competenza di secondo grado o funge solo da filtro previo al secondo grado? Il testo normativo non aiuta a superare in maniera risolutoria l'alternativa<sup>104</sup>. Un comprensibile automatismo e collegamento operativo porta a ritenere che il Metropolita rinvi la causa al suo organo vicario. Quasi tutti gli autori parlano genericamente di tribunale d'appello del Metropolita, sottintendendo quello del rispettivo tribunale diocesano. In assenza di un esplicito cambiamento, la sensibilità maturata nelle diverse esperienze locali e la razionalità e organicità processuale hanno portato invece a preservare l'originaria spettanza del tribunale *ad quod* previsto dallo stesso sistema. Il disposto non pare voler alterare lo svolgimento (compresa l'attribuzione della competenza) dell'«esame ordinario» d'appello. Ferme restando la residualità e limitatezza dei casi problematici, la seconda soluzione sembra più logica e convincente, ma sarebbe auspicabile un avallo o chiarimento più autorevole.

Alla spiegazione del dubbio sopra prospettato si associano poi un altro paio di questioni.

Supposta l'incertezza della conclusione indicata, che conseguenze comporta l'indebito rinvio della causa dal Metropolita al proprio tribunale d'appello o viceversa all'altrui tribunale d'appello? Riteniamo che in ipotesi il tribunale, ove avesse raggiunto una determinazione chiara e univoca, dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e, altrimenti, sollevare un

---

*sus brevior* non è il tribunale del vescovo diocesano che ha ammesso l'appello» (G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale...*, cit., p. 116).

<sup>103</sup> Riteniamo che l'attribuzione della cognizione piena di secondo grado non sia un mero criterio di competenza, ma debba rispondere al principio di prossimità e alla funzionalità dell'accertamento.

<sup>104</sup> *L'incipit* del can. 1687 § 3 sembra riferire l'appello nel suo complesso al Metropolita («Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana [...]»), la conclusione del can. 1687 § 4 sembra rinviare al criterio usuale di determinazione del tribunale di appello secondo il giudice *a quo* («[...] se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado»). Probabilmente la questione è sfuggita o non è stata troppo tematizzata nella redazione del testo.

conflitto negativo di competenza. Persistendo però una perplessità per così dire 'legale', la competenza resta fissata dalla presunta prevenzione del tribunale di rinvio.

Ulteriori difficoltà ermeneutiche derivano dall'assenza *in loco* di un tribunale costituito. Bisogna aver presente infatti che quasi un terzo delle circoscrizioni ecclesiastiche sono sprovviste di un proprio tribunale<sup>105</sup>. Mentre i Vescovi o i soggetti ad essi assimilati saranno sempre facilmente reperibili, sì da assicurare il giudizio monocratico di primo e secondo grado, potrà invece frequentemente difettare un adeguato riscontro giudiziario collegiale. La nuova normativa intende dichiaratamente favorire l'accesso alla giustizia e il possibile ricorso al *processus brevior*<sup>106</sup>. Il ricorso a tribunali limitrofi dovrebbe garantire un certo supporto e, in ogni caso, la consultazione alla Segnatura Apostolica (con l'eventuale commissione o supplenza) permetterà momentaneamente di sopperire a vuoti o deficienze. Sarebbe auspicabile comunque che le carenze e deficienze strutturali fossero rilevate con anticipo e tempestività e che, soprattutto, non si perpetuassero in modo precario e indefinito<sup>107</sup>. Una panoramica completa dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa (non troppo eurocentrica o occidentalistica) aiuta a comprendere e aver sempre presente in che condizioni è chiamato ad operare il processo più breve in molte parti del mondo.

---

<sup>105</sup> Cfr. anche SECRETERIA STATUS, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuario Statisticum Ecclesiae. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Église*, Città del Vaticano, 2015 a proposito del rapporto tra circoscrizioni ecclesiastiche e numero di tribunali. Considerazioni in tal senso sono svolte pure in M. DEL POZZO, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario": una proposta di miglior sistemazione concettuale della nozione*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, vol. III, Città del Vaticano, 2010, pp. 1631-1633.

<sup>106</sup> A questo proposito è molto eloquente il tenore del *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 13-21 (I. *Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano*), spec. pp. 18-19, cfr. anche M. DEL POZZO, *I titoli di competenza e la "concorrenza materiale" alla luce del m. p. Mitis iudex Dominus Iesus*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, 3, pp. 467-471.

<sup>107</sup> Come abbiamo più volte rilevato, ogni prospettiva stabile di soluzione dei problemi risiede nella formazione degli operatori.

### 3.2.2. Lo svolgimento del processo d'appello

La fase collegiale di secondo grado del *processus brevior* non comporta alcuna semplificazione o deroga alle prescrizioni ordinarie. Questo stadio del giudizio ricalca la modalità del processo ordinario e assicura pertanto tutte le abituali garanzie e cautele del diritto di difesa. L'impostazione dell'appello nel processo più breve diverge pertanto da quella del processo documentale che riproduce invece la stessa modalità del primo grado<sup>108</sup>. La forte aspirazione alla sollecitudine e il giudizio monocratico anticipato non eliminano dunque l'esigenza di provvedere alla concordanza del dubbio, all'apertura dell'istruttoria *ex can. 1639 § 2* e alla completezza della discussione<sup>109</sup>. L'ammissione dell'impugnazione non è funzionale solo ad una decisione condivisa e ponderata ma ad una completa valutazione e ad una eventuale integrazione degli atti di causa. I valori della verità e della celerità della definizione circa la nullità matrimoniale d'altronde non stanno evidentemente sullo stesso piano. Una volta dato ingresso al mezzo di grave interesse proseguirlo e coltivarlo convenientemente ed esaurientemente.

L'introduzione dell'appello comporta la composizione del collegio, la designazione del difensore del vincolo e la comunicazione e le possibili osservazioni delle parti. La nuova concordanza del dubbio non è la mera riproduzione dell'oggetto della decisione ma la puntualizzazione dell'accertamento richiesto per quanto riguarda i capi e i motivi della doglianza. Anche se la scelta della forma processuale precedente dovrebbe escludere

---

<sup>108</sup> «Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 [...]» (can. 1690). Il giudizio avviene quindi: «tralasciate le formalità del processo ordinario» (can. 1688).

<sup>109</sup> G.P. MONTINI ha sottolineato il fatto che la peculiarità dei presupposti del *processus brevior* non dovrebbe incidere sulla modalità e qualità del riscontro della nullità: «[...] nel presupposto del *processus brevior* il Legislatore ha voluto che la nullità fosse evidente, ossia provata attraverso le *adiunctae causae*, mentre la dichiarazione di nullità avrà esito al raggiungimento della certezza morale» (*Gli elementi pregiudiziali del processus brevior...*, cit., p. 7 testo provvisorio).

re complicazioni e appesantimenti impropri, non si esclude a priori l'affinamento e l'integrazione della verifica giudiziaria. Per quanto l'economia e funzionalità dei mezzi giuridici consigli di non stravolgere l'essenzialità del *processus brevior*, non sembrano in principio precluse neppure la parzialità o l'incidentalità dell'impugnazione<sup>110</sup>. Lasciando da parte l'eventuale supplemento istruttorio su cui ci soffermeremo tra poco, si offre spazio anche alla discussione, con le osservazioni, le difese e l'eventuale audizione delle parti. In questa linea non risulta interdetta la possibilità di consentire risposte o repliche. La regolamentazione del processo abbreviato di per sé non comprime la normale esplicazione del diritto d'appello ed anzi sembra permettere una sorta di 'conversione invertita'<sup>111</sup>. La direzione e discrezionalità del giudice ovviamente modulerà opportunamente il giudizio evitando ritardi e lungaggini inutili<sup>112</sup>.

L'*integrazione dell'istruttoria* nella fase di appello pone alcuni interrogativi o questioni. L'apparato dimostrativo del processo più breve, secondo quanto affermato dalla legge, si basa su: «circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata» (can. 1683, n. 2)<sup>113</sup>. La prova della nullità dovrebbe quindi essere di agevole e rapida confezione.

---

<sup>110</sup> «Ciò nonostante, bisogna notare che questa esecuzione dei *capi* che hanno acquisito definitività non esclude, di suo, la possibilità che, in caso di esistenza di un *interesse legittimo* della parte appellante (p.e. la difesa della sua buona fama, le possibili ripercussioni negative dei fatti raccolti nella sentenza nella giurisdizione canonica o civile, etc.), i capi appellati in tempo e forma possano essere discussi in appello, se la parte decidesse di proseguire davanti al tribunale di seconda istanza» (C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, cit., p. 318).

<sup>111</sup> L'attuale legislazione consente l'iniziativa del Vicario giudiziale nel suggerire la forma processuale più adeguata. Un libello presentato per il processo ordinario potrebbe essere indirizzato, col consenso delle parti, alla via del *processus brevior*. Nella fase di appello si assiste ad un'eventualità opposta, l'originario *processus brevior* recupera in pratica la piena virtualità dell'accertamento.

<sup>112</sup> Sembra utile comunque affermare in linea di principio che il diritto al doppio grado di giudizio si esplicherà in tutta la sua capacità ed estensione.

<sup>113</sup> Cfr. anche M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., pp. 134-136.

ne. Nella logica del processo brevior si suppone la partecipazione e l'attiva collaborazione dei coniugi alla ricerca della verità. Il consenso prestato però può poi non concretizzarsi nel fattivo contributo all'indagine istruttoria. La circostanza della mancata dichiarazione di una parte per indisposizione o rifiuto non impedisce tuttavia la pronuncia *pro nullitate*, altrimenti sufficientemente comprovata. La semplice omissione di un mezzo di prova, ancorché significativo, non è in genere ritenuta ostativa alla dimostrazione della nullità, né basta a giustificare in sé il fondamento dell'appello. Il difensore del vincolo o la stessa parte possono ad ogni modo indicare *l'acquisizione, la precisazione o il confronto della dichiarazione* come fattore rilevante per la corretta ricostruzione dei fatti di causa. *L'audizione della parte non sentita* (o almeno l'attestazione agli atti del motivo della carenza della deposizione), appare doverosa, al limite *ex officio*, a fronte di incertezze o contestazioni. *L'acquisizione di altri testi e documenti o il riscontro critico di testimonianze* già ottenute non dovrebbe ritenersi preclusa, anche se imputabile a negligenza o trascuratezza, se importante e influente. L'esperimento di perizie in linea di massima è escluso dalla sommarietà del processo abbreviato. Se però la dichiarazione di nullità fosse il frutto di una perizia privata, di altra documentazione medica o di una constatazione d'incapacità consensuale<sup>114</sup>, inopinata o discutibile, potrebbe ben giustificare una *verifica peritale in appello*. Ci sembra insomma che la motivata istanza veritativa prevalga sul contenimento dei tempi auspicato nel *processus brevior*, senza peraltro che la perfettibilità dell'impianto probatorio possa inficiare la sufficiente attendibilità della decisione<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> «Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574» (1678 § 3). L'art. 14 § 2 a proposito del *processus brevior* prevede: «Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio».

<sup>115</sup> La perfettibilità o integrabilità è congenita in uno strumento rapido ed essenziale.

Un'ultima questione problematica concerne l'*eventuale ampliamento dell'accertamento*. Il processo di nullità matrimoniale prevede l'originale istituto dell'introduzione di un nuovo capo in appello *tamquam in prima instantia* in deroga alla normale chiusura del giudizio di gravame per ragioni di economia giudiziaria e praticità sostanziale<sup>116</sup>. In via ordinaria a fronte dell'appello, i coniugi o uno di essi potrebbero integrare l'originaria domanda con un nuovo motivo di nullità<sup>117</sup>. L'ipotesi pare però contraria al senso del *processus brevior* e al relativo sistema d'impugnazione. L'introduzione *ex novo* di un capo disdice infatti alla manifesta nullità e semplicità dimostrativa che era alla base della sentenza episcopale affermativa. L'estensione della domanda avrebbe inoltre conseguenze non trascurabili per il supplemento istruttorio che comporta. La fattispecie dovrebbe pertanto ritenersi incompatibile con l'implicita restrizione procedimentale del processo abbreviato. Bisogna considerare tuttavia che nell'impianto legislativo della riforma la valutazione della forma processuale è rimessa al Vicario giudiziale, l'adozione del *processus brevior* potrebbe essere stata anche dettata dalla sollecitazione stessa dell'Ufficiale<sup>118</sup>. La scelta giudiziaria non dovrebbe mai concretarsi in uno svantaggio o pregiudizio per l'interesse delle parti. Anorché non sarà evidentemente un caso tipico né auspicabile, non è irragionevole supporre che la normalità della trattazione dell'appello restituisca anche la facoltà di integrazione successiva dell'accusa del matrimonio<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> Cfr. ad es. F.J. GUIMARÃES, *A hierarquia dos Tribunais e o julgamento de novo capítulo introduzido em segunda instância nas causas matrimoniais*, in *Direito e pastoral*, 1994, pp. 53-66; J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma, 2015, pp. 259-263; F. PAPPADIA, *Circa la competenza del tribunale di appello nelle cause di nullità del matrimonio ex cann. 1683, 1524 § 1 e 1637 § 3*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, 3, pp. 693-708.

<sup>117</sup> Cfr. can. 1680 § 4.

<sup>118</sup> Cfr. art. 15 RP.

<sup>119</sup> Una volta che ci si avvale dell'esame ordinario le parti potrebbero essere indotte a sottoporre anche motivi che erano rimasti assorbiti o trascurati nell'adozione della forma abbreviata.

### 3.2.3. La sentenza collegiale

L'esame collegiale non può che concludersi con una sentenza<sup>120</sup>. Il provvedimento conclusivo sarà quindi definitivo del grado di giudizio. Non è ammissibile evidentemente un decreto di conferma, escludendosi ogni decisione accelerata o anticipata<sup>121</sup>. La modalità procedimentale impone tra l'altro il rispetto formale di tutti i passaggi dell'istanza, sia per quanto riguarda la fase istruttoria a seguito di un eventuale supplemento o integrazione dell'indagine (con relativa pubblicazione degli atti e conclusione della causa) sia nel momento della discussione della causa (richieste e termini per osservazioni e difese, audizione, repliche, ecc.). Manchevolezze o lacune possono inficiare la validità del procedimento, soprattutto se compromettono sostanzialmente l'esercizio del diritto di difesa<sup>122</sup>. La sentenza potrà essere ovviamente di accoglimento o di rigetto dell'appello proposto. In caso di ammissione dell'appello si avranno pertanto due sentenze conformi o difformi. La prossimità con lo schema del processo documentale e la facoltà di decisione episcopale di primo grado ha indotto alcuni a supporre erroneamente che la sentenza negativa comportasse un rinvio al processo ordinario di primo grado<sup>123</sup>, la normativa non prevede assolutamente tale limitazione. La protezione cautelativa dell'accertamento a fronte della semplificazione del procedimento non avrebbe alcuna ragion d'essere nella disposta conformazione del giudizio d'appello e determinereb-

---

<sup>120</sup> Potranno evidentemente aversi provvedimenti interlocutori di carattere provvisorio.

<sup>121</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale...*, cit., p. 117.

<sup>122</sup> Cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1991, pp. 61-85; J.L. ACEBAL LUJÁN, *El derecho de defensa en las causa de nulidad matrimonial*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, XI, Salamanca, 1994, pp. 279-306.

<sup>123</sup> «Entiendo que en tal caso no parece que deba dictarse sentencia *negativa* diciendo que “no consta la nulidad”, sino que, más bien, deberá resolverse que, no habiéndose adquirido certeza moral, se devuelven los autos al Tribunal *a quo* para que tramite la causa por el trámite ordinario *de primer grado*» (R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas...*, cit., p. 37).

be un inutile e gravoso appesantimento. Il tribunale d'appello deciderà in maniera definitiva e 'a doppio senso' l'esito della domanda, senza che ciò rappresenti una remora all'ipotesi della pronuncia negativa.

A scanso di equivoci conviene ricordare che la sentenza *pro nullitate* non può che fondarsi sulla certezza morale della nullità<sup>124</sup>. La sentenza *contra nullitatem* viceversa non richiede necessariamente (ma non lo esclude) un analogo convincimento negativo, basta che non si raggiunga la persuasione positiva del fondamento della domanda. L'eseguibilità della decisione pertanto comporterà in caso di appello non l'obbligo ma l'effettivo riscontro della doppia conforme. Occorre anche ribadire che la *moralis certitudo* oggettiva e soggettiva richiesta deve essere autonoma e sufficiente, non basta la condivisione o il rinvio alla sicurezza raggiunta dal Vescovo<sup>125</sup>. Il collegio deve raggiungere insomma una cognizione piena, seria e motivata della causa. La decisione collegiale implica ovviamente l'esame da parte di ogni giudice di tutti gli atti di causa, la valutazione individuale e lo scambio congiunto. La motivazione potrà essere abbastanza succinta ma adeguata a giustificare il convincimento raggiunto<sup>126</sup>.

### 3.2.4. *Le impugnazioni della sentenza d'appello*

La sentenza d'appello confermativa della nullità del matrimonio (munita del relativo decreto d'esecutività) condurrà all'annotazione della decisione e renderà possibile la celebra-

---

<sup>124</sup> Cfr. ad es. J. YUNGA NDOSIMAU, *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l'art. 247 de la Dignitas connubii*, Médiaspaul, Kinshasa, 2011; J. LLOBELL, *I processi matrimoniali...*, cit., pp. 225-231; A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, a cura di H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M.Á. ORTIZ, Roma, 2005, pp. 231-245.

<sup>125</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni...*, cit., pp. 28-30. Non si tratta di ratificare o sottoscrivere l'altrui certezza morale ma di raggiungere un autonomo convincimento circa la nullità del matrimonio.

<sup>126</sup> Per quanto la prescrizione dell'art. 20 § 2 RP si riferisca solo alla sentenza episcopale, con buon senso e ragionevolezza si può ritenere applicabile anche al giudizio d'appello.

zione di nuove nozze, salvo gli eventuali divieti imposti nella decisione o stabiliti dall'Ordinario del luogo<sup>127</sup>. La sentenza negativa (*pro vinculo*) dichiarerà viceversa l'infondatezza della domanda e la conseguente persistenza dello stato matrimoniale. L'effetto principale della decisione secondo l'*intentio legis* e una concezione autenticamente pastorale del processo non è ad ogni modo la funzionalità della pronuncia ma la soluzione del dubbio e dell'oscurità nella coscienza dei coniugi<sup>128</sup>. L'istanza veritativa, epistemica e pedagogica che dovrebbe guidare lo svolgimento e la conclusione del giudizio mette al riparo da tentazioni 'pastoraliste', concessive o 'funzionali' nell'amministrazione della giustizia<sup>129</sup>. La via giudiziale

---

<sup>127</sup> Cfr. can. 1682. Circa il possibile *vetitum*, cfr. R. GARCÍA LÓPEZ, *Los "vetita" en las sentencias de nulidad matrimonial*, in *Ius Canonicum*, 1976, 1, pp. 307-356; C. PEÑA GARCÍA, voce *Veto judicial*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, coord. y dir. J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, vol. VII, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 822-826; I. ZUANAZZI, *Qualche riflessione sul divieto giudiziale di contrarre matrimonio*, in *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico*, a cura di P. BELLINI, S. GHERRO, Padova, 1988, pp. 187-209.

<sup>128</sup> «Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; [...] In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo *Motu proprio* disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (*Proemio MIDI*).

<sup>129</sup> «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. Il bene altissimo della riammissione alla Comunione eucaristica dopo la riconciliazione sacramentale, esige invece di considerare l'autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in *A.A.S.*, 2010, p. 113). Cfr. anche P. BUSELLI MONDIN, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, in *Tredimensioni*, 2011, pp. 66-79; ID., *Processo al processo canonico di nullità matrimoniale*, in

ria non può essere mai intesa come il lascia passare o l'espediente per aggirare il valore (oltre che l'obbligo) dell'indissolubilità<sup>130</sup>. La sentenza quindi fa essenzialmente giustizia (più che legge) tra le parti e la motivazione dovrebbe esserne il puntuale riscontro<sup>131</sup>.

Il regime dell'appello può essere completato col conseguente *sistema impugnatorio*. Occorre premettere che, se è piuttosto rara la proposizione dell'appello, sarà ancora più insolito e straordinario il ricorso successivo. Al riguardo non si presentano troppi contrasti o controversie dottrinali ma sono utili alcune puntualizzazioni.

La sentenza d'appello potrà ovviamente essere impugnata con la *querela di nullità*. Il presupposto della querela, nonostante la formulazione del can. 1680 § 1, non risiede nella soccombenza<sup>132</sup>. Il pregiudizio è insito nella illegittimità del *modus procedendi* del giudice d'appello. Anche i coniugi istanti potrebbero pertanto impugnare la sentenza favorevole. La decisione circa la *querela nullitatis* si ritiene a sua volta appellabile<sup>133</sup>. L'eventualità è comunque soggetta alle restrizioni derivanti dalla specifica regolamentazione della Rota<sup>134</sup>.

---

*Ius Ecclesiae*, 2015, 1, pp. 61-82. Il processo dovrebbe sempre avere un carattere formativo e in senso lato mistagogico per le parti.

<sup>130</sup> «Questo documento, questo *Motu Proprio* facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento» (PAPA FRANCESCO, *Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America*, 27 settembre 2015).

<sup>131</sup> Non è casuale che la giurisprudenza rotale, lungi da elogi o adulazioni di circostanza, ha rappresentato nella storia una vera e propria catechesi o magistero sul matrimonio e sul consenso coniugale. L'espressione del can. 1642 § 2 tra l'altro («*ius facit*») è più chiara della corrente traduzione («fa legge»), avallando l'impronta ontologica e metafisica del sistema canonico: *ius quia iustum, non ius quia iussum*.

<sup>132</sup> Cfr. *supra* nt. 19.

<sup>133</sup> «Contro la decisione sulla querela di nullità è ammesso l'appello» (art. 277 § 3 DC).

<sup>134</sup> «Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti» (Papa FRANCESCO, *Rescritto*, 7 dicembre 2015 [= *Rescritto*],

L'abolizione del meccanismo della 'doppia conforme' ha ripristinato la diligenza, l'incisività e l'estensione del diritto d'appello<sup>135</sup>. L'attuale normativa di fatto ha reintegrato il sistema delle decretali che consentiva anche appelli successivi. La difformità tra le due sentenze consente in pratica un *ulteriore appello*<sup>136</sup>. A seguito di una pronuncia d'appello negativa l'attore (normalmente entrambi i coniugi congiuntamente) potrebbe quindi chiedere anche un altro accertamento in sede di gravame. Tale cognizione integrerà un terzo grado di giudizio e competerà abitualmente al Tribunale Apostolico (salvo i tribunali locali di terza istanza). Il modello precedente e il costume invalso negli ultimi secoli non dovrebbero portare ad una chiusura mentale né come inopinato rifiuto pregiudiziale né nella pratica come indebito atteggiamento defatigatorio. Ove si ammettesse l'ipotesi, l'introduzione di un nuovo capo in appello potrebbe anche richiedere un previo giudizio di conformità da parte del giudice superiore<sup>137</sup>.

La sentenza confirmatoria d'appello implica invece il raggiungimento della *duplex conformis* e quindi la preclusione di altri appelli. In tale eventualità sarà esperibile soltanto la *domanda di nuovo esame* chiaramente alle dovute condizioni. Legittimato all'azione potrebbe essere non solo il difensore del vincolo o il promotore di giustizia ma anche ciascuno dei coniugi<sup>138</sup>. La competenza in base all'esplicita prescrizione del

---

II.2); cfr. anche R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas...*, cit., pp. 38-39.

<sup>135</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 63.

<sup>136</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato...*, cit., pp. 429-436 (§ 5.2. *Il parziale ritorno del MI al sistema delle decretali previo a la Const. ap. "Dei miseratione" [a. 1741]: il diritto di "appello" in terza istanza contro la sentenza di secondo grado non conforme a quella di prima istanza*). In questo senso si può considerare anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Risposta particolare circa l'ulteriore appello al tribunale di terza istanza*, Prot. N.15264/2015, 12 gennaio 2015 [sic], in *www.delegumtextibus.va*.

<sup>137</sup> Cfr. art. 291 § 3 DC.

<sup>138</sup> A fronte del precedente litisconsorzio, semplici motivi di coscienza o ripensamenti possono giustificare la richiesta.

*Mitis iudex* spetta al tribunale di terzo grado e quindi, di solito, alla Rota<sup>139</sup>. Lo stesso rimedio evidentemente potrebbe essere esperito anche in assenza di un tempestivo appello contro la sentenza episcopale. A maggior ragione questo tipo di accertamento soggiace ai limiti fissati per la normativa rotale: «Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione»<sup>140</sup>.

#### 4. *Le difficoltà attuali e l'assestamento della forma abbreviata*

La trattazione fin qui esposta e le soluzioni avanzate manifestano una evidente *insicurezza e precarietà* del quadro di riferimento. L'illustrazione proposta d'altronde è solo un tentativo di giungere a una miglior sistemazione concettuale e pratica dell'appello nel processo più breve. A monte della ricostruzione dell'istituto bisognerebbe ovviamente considerare la ricezione e l'applicazione dello stesso *processus matrimonialis brevior coram Episcopo*. Qual è lo stato di diffusione e attuazione del disposto legislativo? Solo il tempo e l'esperienza permetterà di dare una risposta chiara e rispondente all'interrogativo. I dati statistici, peraltro ancora parziali e circoscritti, non permettono mai di dare un riscontro compiuto e affidabile a questioni di principio e di giustizia<sup>141</sup>. Il rischio di un impiego disinvolto e sconsiderato del nuovo strumento processuale

---

<sup>139</sup> Cfr. can. 1681.

<sup>140</sup> *Rescritto*, II.3.

<sup>141</sup> «Una serie di tabelle statistiche [...] rischia di ingenerare la fallace illusione di poter misurare lo stato dell'attività giudiziaria della Chiesa in base a dati puramente quantitativi o a meri indici tendenziali. La giustizia, invece, è un fatto eminentemente qualitativo (la dazione del giusto) e singolarmente pratico (non c'è diritto se non del concreto) che sfugge alla logica dei numeri ed all'astrazione delle percentuali» (M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, Roma, 2009, p. 451).

sembra in parte scongiurato o limitato<sup>142</sup>. Evitando inopportune e ingenuie anticipazioni o compiacimenti, se i 'grandi numeri' non denotano uno scostamento troppo rilevante, i 'piccoli numeri' e le situazioni locali palesano non pochi scompensi e variazioni. Il timore già paventato era di una realizzazione molto diversificata e a 'macchia di leopardo' della riforma processuale<sup>143</sup>. L'impressione e i riscontri personali sembrano confermare questa supposizione. Escludendo magari l'Italia e la Spagna (non si tratta affatto di penisole felici), tra rivoluzione e immobilismo, tra il troppo e il nulla, tra spinta e freno non esistono molte vie di mezzo. Il *processus brevior* è forse il caso o l'aspetto più emblematico delle difficoltà non tanto strutturali quanto culturali e personali della richiesta conversione giudiziaria<sup>144</sup>. Il problema principale sembra legato all'audacia dell'intervento legislativo e alla resistenza mentale e formativa dei ministri dei tribunali, i Vescovi *in primis*. La lentezza e laboriosità dell'implementazione erano immaginabili e in parte preventivate<sup>145</sup>. La saggezza e il buon sen-

---

<sup>142</sup> Non c'è sicuramente stata la 'valanga' di dichiarazioni di nullità che ci si poteva attendere.

<sup>143</sup> In altro contesto già si precisava riguardo alla riforma processuale: «Il rischio principale comunque non sono le possibili disfunzioni ma la disapplicazione sostanziale del disposto (in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione giudiziaria e il *processus brevior*). [...] La discrasia operativa tra diocesi piccole e diocesi grandi o tra zone di antica evangelizzazione (munite di strutture giudiziarie più consolidate) e zone di recente evangelizzazione (in genere sprovviste di canonisti) contrasterebbe patentemente con la *voluntas Legislatoris* e introdurrebbe nuove forme di disuguaglianza e di sconcerto tra i fedeli. Fermo restando la variabilità delle situazioni e il necessario realismo applicativo, una spiacevole riproposizione di fatto dell'antico distinguo tra "territori tridentini" e "non tridentini" sarebbe fuori dal tempo e dalla effettività della comunione ecclesiale» (M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 36/2015, 23 novembre 2015, pp. 32-33).

<sup>144</sup> Non è un mistero che in molti posti i Vescovi per motivi pastorali, logistici o d'impreparazione canonistica si siano manifestati indisponibili all'inoltro del *processus brevior* (cfr. *supra* nt. 9).

<sup>145</sup> Nella stessa conferenza stampa di presentazione del *Motu proprio* il Decano della Rota manifestava una consapevolezza delle difficoltà: «[...] non è escluso che vi siano qui e lì resistenze e anche preclusioni; ciò fa parte del-

so invitano quindi alla pazienza e alla comprensione nei confronti del fattore umano, specie in presenza di cambiamenti incisivi<sup>146</sup>.

Nel contesto di rodaggio e assestamento del processo più breve descritto, l'esame delle problematiche dell'appello può apparire una questione secondaria e abbastanza marginale, riteniamo tuttavia che il confronto col meccanismo impugnatorio giovi a chiarire soprattutto l'impianto e la logica del nuovo istituto. La maturazione della razionalità e funzionalità dell'appello è d'altronde la garanzia della completezza ed efficienza della forma abbreviata<sup>147</sup>. La descrizione dell'*appellatio* non rappresenta dunque una sorta di coronamento o dettaglio formale dell'apparato legale ma un requisito indispensabile della sicurezza e qualità della tutela giudiziaria. Non è casuale che, come dicevamo, là dove si è cominciato ad adottare il *processus brevior* siano già emerse anche alcune delle difficoltà affrontate. Le incertezze interpretative non sono tanto segno della brevità o poca analiticità del dettato normativo (anche se la scelta tecnica adottata può facilitare lacune e dubbi) quanto di un disegno destinato a completarsi con la pratica e la prudenza applicativa<sup>148</sup>. Il concorso della dot-

---

la nostra umanità. [...] Evidentemente i Vescovi non potranno fra tre mesi implementare dovunque e subito il nuovo processo. Ci vorranno tempi mediamente lunghi; ma l'importante è che questa legge di Francesco sia accolta con amorosa obbedienza» (*Conferenza Stampa di presentazione*, 8 settembre 2015, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html#pinto>, cons. 8.V.2017).

<sup>146</sup> «Gli autentici mutamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su decisi cambiamenti della condotta personale. Non sarà mai possibile un'autentica moralizzazione della vita sociale, se non a partire dalle persone e facendo riferimento ad esse [...]» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, n. 134, Città del Vaticano, 2004, p. 71).

<sup>147</sup> Le chiavi di lettura della clausola sono state individuate proprio nella razionalità processuale e nella coerenza ordinamentale, cfr. M. DEL POZZO, *L'appello manifestamente dilatorio*, Relazione nell'Incontro di formazione organizzato dal *Coetus Advocatorum* del 3 maggio 2017 presso il Vicariato di Roma, in corso di pubblicazione (§ 1).

<sup>148</sup> Tale direttiva o, piuttosto, modalità operativa è stata adombrata nella stessa presentazione dei *Motu proprio*, cfr. supra nt. 146.

trina e degli specialisti in questa fase appare allora più che mai proficuo e necessario. Ci sembra che l'impostazione rapida e 'aperta' del disposto si presti però ad un paio di equivoci o fraintendimenti. Da un canto, la regolazione e sistemazione della disciplina non dovrebbe portare alla completa estrapolazione del procedimento dai principi processuali consolidati: la snellezza e praticità insita nel modello non significa rinunciare all'essenza giudiziaria e alle conquiste del diritto di difesa<sup>149</sup>. Dall'altro, il perfezionamento e l'approfondimento concettuale del *processus breviar* non può misconoscere o aggirare il significato del testo legale. Talune asserzioni o aspirazioni (si pensi al valore della clausola limitativa o al contenuto della reiezione *a limine*) sembrano pienamente legittime (e anche condivisibili) *iure condendo* ma non appaiono troppo attendibili o fondate *iure condito*. L'adattamento non riteniamo possa condurre, a meno di non snaturare i compiti e le funzioni degli operatori, ad un'ermeneutica eccessivamente creatrice o disinvolta della normativa, e, soprattutto, non può stravolgere il senso dell'intervento pontificio.

In questa linea è utile accennare ad una *possibile distorsione* che, in qualche modo, può interessare anche l'appello. La flessibilità e adeguamento della disciplina non comporta una sorta di *decentralizzazione o particolarizzazione dell'assetto del processo più breve*<sup>150</sup>. La modulazione del *processus breviar* secondo le esigenze e contingenze locali non implica certo una facoltà di rielaborazione o autonoma conformazione del disposto da parte dei Vescovi. Il *Sussidio applicativo* contiene ripetutamente un'espressione che può essere stravolta o frainte-

---

<sup>149</sup> La dottrina ha lamentato il pericolo di un cedimento o scadimento verso una amministrativizzazione della nullità. I timori si appuntano anche sulla delibazione delle sentenze, cfr. G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche...*, cit.; N. COLAJANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 39/2015, 21 dicembre 2015, pp. 1-29.

<sup>150</sup> Per un migliore inquadramento della questione cfr. anche J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 1991, 3, pp. 432-445 e, a seguito della riforma e il riferimento riportato nella nt. 16.

sa: «in conformità ai criteri del Vescovo diocesano»<sup>151</sup>. Orbene il Vescovo può definire meglio la scansione e formalità dei passaggi ma non può alterare le regole o i parametri stabiliti. Anche il Tavolo di lavoro recepisce l'anodina formula a proposito dell'esame del Vicario giudiziale<sup>152</sup>. Il *Sussidio* prevede anche atipiche forme di supplenza nelle attribuzioni del Vicario giudiziale<sup>153</sup>. In questo caso si tratta solo di indicazioni provvisorie ed eccezionali volte a facilitare la possibilità di accesso al giudizio del Vescovo che non compromettono però la tipicità dei ministri del tribunale<sup>154</sup>. La specificazione riguarda insomma aspetti regolamentari e organizzativi particolari ma non profili normativi o dispositivi di carattere generale. Ferma restando la discrezionalità valutativa, la novità e l'insicurezza circa gli estremi della figura purtroppo hanno già determinato una variabilità o discrasia applicativa che ci auguriamo possano rientrare con l'assestamento e la stabilizzazione della normativa nella diffusione e nella prassi.

##### 5. *Un auspicabile completamento giurisprudenziale e direttivo*

In linea con l'assestamento e il miglior ordinamento del processo più breve in generale e conseguentemente del relativo appello, sembra utile accennare al *passaggio giurisprudenziale e regolamentare*. Sotto questo profilo le questioni poste dall'appello, a maggior ragione di altre, richiedono una sistemazione a livello di governo centrale. L'uniformità e l'omogeneità disciplinare assicurano infatti la dipendenza primaria della potestà giudiziaria d'appello e l'effettiva tutela del doppio grado di giudizio<sup>155</sup>. I due momenti segnalati (giuri-

<sup>151</sup> L'identica formula è riportata alle pp. 24 e 25.

<sup>152</sup> «Per l'accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, *valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo*, al quale è ultimamente affidata la decisione» (n. 5)

<sup>153</sup> Cfr. *Sussidio applicativo MIDI*, pp. 18-19.

<sup>154</sup> Cfr. art. 37 DC.

<sup>155</sup> Cfr. J. LLOBELL, M. DEL POZZO, *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni*, in fase di ultimazione e prossima pubblicazione (Cap. III. *La*

sprudenziiale e direttivo) hanno un'evidente connessione e sovrapposizione ma indicano pure una distinta scansione logica e progettuale. L'uno è, per così dire, eteronomo e soggetto all'iniziativa di parte; l'altro è autonomo e manifesta la preoccupazione e la guida della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. In ogni intervento normativo di ampia portata ad una prima tappa di applicazione e messa a punto, dovrebbe seguirne una autoritativa di verifica, riflessione critica e soluzione delle difficoltà operative.

Il riscontro dell'appello nel *processus brevior* è ancora piuttosto sporadico e isolato e non è detto che sia destinato a svilupparsi troppo in avvenire<sup>156</sup>. La conoscenza ed efficienza degli strumenti tutori comunque non rappresenta tanto un incentivo o una sollecitazione all'impugnazione quanto un indice di attenzione e salvaguardia per il diritto di difesa. Non è il numero di casi o la diffusione dei rimedi a determinare la cultura del processo e la qualità del sistema, ma la ricerca del miglior equilibrio possibile tra efficacia (accessibilità, speditezza, economicità, ecc.) e garanzia dell'accertamento giudiziario. La prima indicazione, ancora incerta e approssimativa, che si trae dall'esperienza è che la sinodalità e la prossimità sottolineate dalla normativa si manifestano non facilmente controllabili. L'appello del difensore del vincolo, magari a fronte di problematiche applicazioni in sede locale, può ritenere preferibile il ricorso al Tribunale Apostolico. La giurisprudenza locale aiuterà a individuare e fissare alcuni criteri logici, ma solo la giurisprudenza della Rota Romana e della Segnatura potrà fornire ad ogni modo indicazioni suppletorie sul senso e la portata delle prescrizioni<sup>157</sup>. Al di là della funzione di for-

---

potestà giudiziaria ecclesiastica); J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., p. 157.

<sup>156</sup> Il disegno legislativo o l'orientamento applicativo lascia ragionevolmente supporre una scarsa incidenza statistica dell'impugnazione, cfr. *supra* nt. 3.

<sup>157</sup> Cfr. can 19. Per un inquadramento più generale: J.M<sup>a</sup> GONZÁLEZ DEL VALLE, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J.I. ARRIETA, G.P. MILANO, Città del Vaticano, 1999, pp. 391-415.

mazione e supporto per i ministri di giustizia<sup>158</sup>, il Tribunale d'appello del Papa è quindi chiamato con la sua attività a fornire un aiuto concreto e qualificato agli operatori e ai tribunali inferiori. Non è possibile valutare le divergenze nell'orientamento delle eventuali reiezioni e soprattutto le circostanze dedotte, sembra tuttavia che il criterio assunto nei pochi casi finora introdotti in Rota sia abbastanza restrittivo e cautelativo dello *ius appellandi*. Se rassicura la garanzia offerta dalle decisioni rotali, potrebbe preoccupare la ristrettezza nei confronti del vaglio del Metropolita, proposto dal *Motu proprio* come garante ordinario della sinodalità e vicinanza. Per la buona riuscita del *processus brevior*, più dei criteri organizzativi e regolamentari fissati previamente dal Vescovo, appaiono decisivi la formazione e il corretto *modus operandi* (autenticamente giudiziario) di tutti gli agenti.

Una normativa tanto scarna ed essenziale (can. 1687 §§ 3-4), come ripetutamente rilevato, considerando anche la complessità tecnica dell'*appellatio*, sembra richiedere un'integrazione o perfezionamento non tanto esplicativo o didascalico ma *direttivo e di condotta*. Non sembrano esclusi neppure eventuali correzioni o affinamenti normativi che la pratica renderà necessari o opportuni<sup>159</sup>. Le proposte e i suggerimenti nella ricostruzione del disposto che caratterizzano questa fase del dibattito dottrinale sono sicuramente molto proficui e stimolanti ma saranno probabilmente destinati ad essere superati da un maggior rigore e sicurezza disciplinare. Occorre soprattutto fare il punto e risolvere autorevolmente dubbi e contrasti. D'altronde sono gli organi legislativi e amministrativi a ciò preposti e non la giurisprudenza o la scienza a dover fissare le regole e il procedimento da seguire. La riforma pro-

---

<sup>158</sup> Cfr. Papa FRANCESCO, *Rescritto*, 7 dicembre 2015 («Riconoscendo alla Rota Romana, oltre al *munus* ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di tutela dell'unità della giurisprudenza [art. 126 § 1 *Pastor Bonus*] e di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali»); *Rescritto*, 22 gennaio 2016. Il *Sussidio applicativo MIDI* esprime questa preoccupazione.

<sup>159</sup> L'individuazione del *suffraganeus antiquior* già costituisce una revisione di un precedente criterio interpretativo.

cessuale in generale, evitando che si sviluppino interpretazioni e prassi 'localistiche' (più che locali), richiede probabilmente qualche sollecita forma di uniformazione e determinazione. Col tempo (ad evitare equivoci e improvvisazioni è necessario un certo lasso temporale di ricezione e 'familiarità' col testo) probabilmente maturerà anche un'istruzione o un documento di riferimento e ausilio operativo<sup>160</sup>, frattanto è auspicabile un sapiente e armonico lavoro di supporto e indirizzo (con indicazioni, lettere circolari, comunicazione di voti o pareri qualificati, ecc.). Le prime relazioni e informazioni statistiche forniscono già una base di dati su cui cominciare a ragionare e lavorare. Al di là di interventismi o protagonismi innecessari, il forte rischio è di tollerare gli abusi o tamponare le disfunzioni anziché gestire e guidare il cambiamento in atto<sup>161</sup>. Per promuovere la retta amministrazione della giustizia ecclesiale ci sembra che occorra scongiurare tanto salti o rotture con la tradizione giuridica quanto mancanze di coordinamento e collaborazione istituzionale. La sfida del processo più breve è anche una prova o un laboratorio di equilibrio e prudenza nell'organizzazione ecclesiastica. La priorità ermeneutica e regolativa spetta probabilmente ad altre questioni, la facoltà dell'appello resta ad ogni modo un'imprescindibile misura di verità e giustizia da riconoscere e tutelare adeguatamente.

---

<sup>160</sup> Così come videro la luce S.C. PER I SACRAMENTI, istr. *Provida Mater Ecclesia*, 15 agosto 1936, in A.A.S., 1936, pp. 313-361 e PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istr. *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, Città del Vaticano, 2005.

<sup>161</sup> In altro contesto parlavamo di *Abusi liturgici e tutela dei diritti dei fedeli: dalla logica della tolleranza e della limitazione del danno alla cultura della promozione e del ripristino della giustizia ecclesiale* (M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano, 2008, pp. 311-406, l'intitolazione del VII saggio) un principio e un atteggiamento analogo può valere in quest'ambito.

**MASSIMO DEL POZZO, L'appello nel 'processus matrimonialis brevior'**

L'articolo esamina i problemi interpretativi dell'appello nel *processus brevior*. In generale l'istituto dell'appello tutela il diritto di difesa e l'affidabilità dell'accertamento giudiziario, l'adeguata previsione e ricostruzione assicura quindi la razionalità e funzionalità del sistema processuale. Il quadro normativo previsto dalla riforma (can. 1687 §§ 3-4) appare molto scarso ed essenziale, sembra utile pertanto, a seguito dell'apporto concettuale e dell'esperienza applicativa, un'integrazione regolamentare o normativa della disciplina vigente. Lo sviluppo dell'appello si articola nella fase preliminare innanzi al giudice monocratico e nel successivo esame collegiale. Nel giudizio di ammissibilità, le questioni controverse emerse nel dibattito dottrinale riguardano l'individuazione del giudice competente, il procedimento da seguire, i presupposti e la natura della *reiectio a limine* e i rimedi contro il rigetto. Nel giudizio di merito invece sono proposte alcune puntualizzazioni riguardo alla determinazione del tribunale di appello, allo svolgimento del processo, alla *ratio* e alle caratteristiche della sentenza con le eventuali impugnazioni. La forma brevior richiede ancora un rodaggio e assestamento operativo. Si auspica comunque un completamento giurisprudenziale e direttivo che eviti eccessivi contrasti e disparità di criteri applicativi.

**Parole chiave:** m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, *processus brevior*, appello, *reiectio a limine*, difensore del vincolo.

**MASSIMO DEL POZZO, The appeal in the 'processus matrimonialis brevior'**

This article examines interpretative problems regarding appeals in the *processus brevior*. In general terms, the institution of appeal serves to protect the right of defense and the integrity of judicial ascertainment; its adequate preparation and reconstruction ensure, then, both the rationality and functionality of the procedural system. As the legislative framework considered by the reform (can. 1687 §§ 3-4) appears quite minimal and essential, a normative integration of the current discipline, following its conceptual development and experience in application, appears very useful. The appeals process articulated in the preliminary phase before the monocratic judge, and in the subsequent collegial examination. Controversial questions that have emerged in the doctrinal debate regarding the judgment of its admissibility revolve around the identification of the competent judge, the procedure to be followed, the requirements and nature of the *reiectio a limine*, and manners of recourse against such a rejection. Regarding the judgment on merits, we propose a few points

*Abstract*

regarding the determination of the appeals tribunal, the unfolding of the process, and the *ratio* and characteristics of the sentence with its eventual impugnation. The briefer form is still in need of a period of breaking-in and operative adjustment; one hopes, nonetheless, for a jurisprudential and legislative completion that may avoid excessive conflicts and disparity among applicative criteria.

**Key words:** m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, *processus brevior*, appeal, *reiectio a limine*, defender of the bond.

## INDICE DEL VOLUME CCXXXVII - 2017

### Fascicolo 3-4

#### Miscellanea

<i>Renato Balduzzi</i> , In memoria del Prof. Manlio Mazziotti di Celso.....	467
<i>Alessandro Albisetti</i> , Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico: sviluppi recenti.....	471
<i>Massimo del Pozzo</i> , L'appello nel ' <i>processus matrimonialis brevior</i> ' .....	485
<i>Alessia Legnani Annichini</i> , La truffa <i>in re illicita</i> . Un dibattito giuridico nell'Italia liberale.....	537
<i>Maurizio Martinelli</i> , L'attività convenzionale della Santa Sede. Gli Accordi relativi all'Asia centrale.....	641
<i>Natale Vescio</i> , Amministrazione della giustizia, riforma dell'università e politiche pubbliche nel <i>De Ratione</i> di Giambattista Vico .....	685
<i>Isabella Cortesi</i> , La Convenzione S. Sede - Italia in materia fiscale.....	807
<b>Recensioni</b> .....	843

# ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muccheditore.it](mailto:info@muccheditore.it).

***Recensioni e segnalazioni bibliografiche:*** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.